CODICE

DEI

DELITTI E DELLE PENE

PER

L'IMPERO FRANCESE

TRADOTTO IN ITALIANO

DA UN PROFESSORE

DELL' UNIVERSITA' DI PISA.

NAPOLI

NELLA STAMPERIA DEL CORRIERE

MDCCCX.

AVVERTIMENTO

DEGLI EDITORI.

LA traduzione del Codice dei Delitti e delle Pene può riguardarsi come la più importante d' ogni altra, poichè da un' espressione più o meno precisa dipender può il vero senso, e il giusto spirito della legge.

Questo riflesso ha indotto gli Editori in Firenze ad affidarla ad un professore dell' Università di Pisa, versatissimo nelle cose criminali, il quale ha già principiato ad illustrare con

osservazioni e con note i Motivi pronunziati dagli Oratori del Governo al Corpo Legislativo. Anche questi, dopo la pubblicazione del presente Codice, vedranno la luce nell' istesso sesto e carta.

CODICE
DEI DELITTI E DELLE PENE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

---

1. L'Infrazione che le leggi puniscono con pene di polizia è una *trasgressione*.

L'infrazione che le leggi puniscono con pene correzzionali è un *delitto*.

L'infrazione che le leggi puniscono con una pena afflittiva o infamante è un *misfatto*.

2. Ogni attentato di *misfatto* manifestato con atti esterni, e seguito da un principio di esecuzione, se non è stato sospeso, o non ha avuto effetto se non a motivo di circostanze fortuite o independenti dalla volontà del suo autore, è considerato come il *misfatto* medesimo.

3. Gli attentati dei *delitti* non sono considerati come *delitti*, se non nei casi determinati da una disposizione speciale della legge.

4. Niuna trasgressione, delitto, o misfatto può esser punito con pene che non sieno state pronunziate dalla legge avanti che fossero commessi.

5. Le disposizioni del presente Codice non si applicano alle trasgressioni, delitti, e misfatti *militari*.

LIBRO PRIMO

Delle pene in materia criminale e correzzionale, e dei loro effetti.

6. Le pene in materia criminale sono o afflittive e infamanti, o solamente infamanti.

7. Le pene afflittive e infamanti sono;
 1. La morte;
 2. I lavori pubblici a vita;
 3. La deportazione;
 4. I lavori pubblici a tempo;
 5. La reclusione.

Il bollo e la confisca generale possono esser pronunziate in concorrenza con una pena afflittiva, nei casi determinati dalla legge.

8. Le pene infamanti sono,
 1. La gogna;
 2. Il bando;
 3. La degradazione civica.

9. Le pene in materia correzzionale sono,
 1. La prigionia temporaria in una casa di correzione;
 2. La interdizione temporaria di certi diritti civici, civili, o di famiglia;
 3. L'ammenda.

10. La condanna alle pene stabilite dalla legge è sempre pronunziata senza pre-

giudizio delle restituzioni, e dei danni e interessi che possono esser dovuti alle parti lese.

11. La sottoposizione alla vigilanza speciale dell'alta polizia, l'ammenda, e la confisca speciale o del corpo del delitto quando la proprietà ne appartiene al condannato, o delle cose prodotte dal delitto, o di quelle che han servite o che erano destinate a commetterlo, son pene comuni alle materie criminali e correzzionali.

CAPITOLO PRIMO.

Delle pene in materia criminale.

12. Ad ogni condannato a morte sarà recisa la testa.

13. Il colpevole condannato a morte per parricidio, sarà condotto sul luogo dell'esecuzione, in camicia, coi piedi nudi, e colla testa coverta da un velo nero.

Egli rimarrà esposto sul palco mentre un usciere leggerà al popolo la sentenza di condanna; gli sarà in seguito recisa la mano dritta; e sarà subito messo a morte.

14. I corpi dei giustiziati saranno consegnati alle loro famiglie se li dimandano, coll' obbligo però di farli seppellire senza verun apparato.

15. Gli uomini condannati ai pubblici lavori saranno impiegati ai lavori più fa-

ticosi ; essi strascineranno ai piedi una palla di ferro o saranno attaccati a due a due con una catena, allorchè sarà permesso dalla qualità del lavoro a cui verranno impiegati.

16. Le donne e le fanciulle condannate ai lavori pubblici non saranno impiegate se non nell'interno d'una casa di forza.

17. La pena della deportazione consisterà nell'esser trasportato, e dimorare in perpetuo in un luogo determinato dal Governo, fuori del territorio continentale dell'Impero.

Se il deportato rientra sul territorio dell'Impero, sarà, sulla semplice prova della sua identità, condannato ai pubblici lavori a vita.

Il deportato che non sarà rientrato nel territorio dell'Impero, ma che sarà arrestato nei paesi occupati dalle armate francesi, sarà ricondotto al luogo della sua deportazione.

18. Le condanne ai pubblici lavori a vita e alla deportazione, produrranno la morte civile.

Ciò non pertanto il Governo potrà accordare al deportato, nel luogo della sua deportazione, l'esercizio dei diritti civili, o di alcuno di questi diritti.

19. La condanna alla pena dei lavori pubblici a tempo, sarà pronunziata per cinque anni al meno, e venti al più.

20. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori pubblici a vita, sarà bollato sulla piazza pubblica, con l'applicazione d'un'impronta di ferro rovente, sulla spalla dritta.

I condannati ad altre pene non subiranno il bollo, se non nei casi nei quali la legge l'avesse annesso alla pena ch'è loro inflitta.

Quest' impronta avrà le lettere T. P. per i colpevoli condannati ai lavori pubblici a vita; la lettera T. per i colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, allorché dovranno esser bollati;

La lettera F. sarà aggiunta all'impronta, se il colpevole è un falsario.

21. Ogni individuo dell'uno o dell'altro sesso, condannato alla pena della reclusione, sarà rinchiuso in una casa di forza, e impiegato in lavori, il prodotto dei quali potrà essere erogato in parte a suo profitto, come verrà regolato dal Governo. La durata di questa pena sarà di cinque anni almeno, e di dieci al più.

22. Chiunque sarà stato condannato alle pene, o dei pubblici lavori a vita, o dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, avanti di subirle, sarà attaccato alla gogna sulla pubblica piazza; vi resterà per un'ora esposto agli occhi del popolo; e avrà al di sopra della testa un cartello denotante, in caratteri grossi e leggibili, i suoi nomi, professione, domicilio, la sua pena, e la causa della sua condanna.

23. La durata della pena dei pubblici lavori a tempo, e della reclusione, si conterà dal giorno della esposizione.

24. La condanna alla pena della gogna sarà eseguita nel modo prescritto dall' articolo 22.

25. Nessuna condanna potrà essere eseguita nei giorni di feste nazionali o religiose, nè le domeniche.

26. L' esecuzione si farà sopra una delle pubbliche piazze del luogo che sarà indicato dalla sentenza di condanna.

27. Se una donna condannata a morte si dichiara e si verifica incinta, non subirà la pena se non dopo il parto.

28. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, del bando, della reclusione, o della gogna, non potrà giammai esser nè *giurato*, nè perito, nè impiegato come testimone negli atti, nè deporre in giudizio, se non all' effetto di somministrare semplici indicazioni.

Egli non potrà esser tutore nè curatore, eccetto che de' suoi figli, e col parere soltanto della famiglia.

Egli sarà decaduto dal diritto di portar le armi, e da quello di servire nelle armate dell' Impero.

29. Chiunque sarà stato condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà inoltre, nel tempo della durata della sua pena, in stato d' interdizione legale; gli sarà nominato un

curatore per amministrare i suoi beni, nelle forme prescritte per la nomina dei curatori agl' interdetti.

30. Saranno restituiti al condannato i di lui beni, dopo che egli avrà consumata la sua pena, e il curatore gli renderà conto della sua amministrazione.

31. Durante la pena, non potrà essergli rimessa alcuna somma, alcuna provvisione, nè porzione alcuna delle sue rendite.

32. Chiunque sarà stato condannato al bando, sarà trasportato, per ordine del Governo, fuori del territorio dell' Impero.

La durata del bando sarà di cinque anni almeno e di dieci al più.

33. Se il bandito, durante il suo bando, rientra sul territorio dell' Impero, sarà sulla sola prova della sua identità, condannato alla pena della deportazione.

34. La degradazione civica consiste nella destituzione, ed esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico, e nella privazione di tutti i diritti enunciati nell' artic. 28.

35 La durata del bando si conterà dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta irrevocabile.

36 Tutte le sentenze che infligeranno la pena di morte, quella dei lavori pubblici a vita o a tempo, la deportazione, la reclusione, la pena della gogna, il bando e la degradazione civica, saranno stampate in estratto.

Saranno esse affisse nella città centrale del dipartimento, in quella in cui sarà stata proferita la sentenza, nella comune del luogo ove sarà stato commesso il delitto, in quella ove si farà l'esecuzione, e in quella del domicilio del condannato.

37. La confisca generale consiste nella devoluzione dei beni d'un condannato al demanio dello stato.

Essa non sarà la conseguenza necessaria di alcuna condanna, e non avrà luogo se non nei casi in cui la legge espressamente la pronunzia.

38. La confisca generale rimane gravata da tutti i debiti legittimi sino alla concorrenza del valore dei beni confiscati; e dell'obbligo di fornire ai figli o agli altri discendenti la metà di quella porzione di cui il padre non avrebbe potuto privarli.

Di più, la confisca generale riman gravata della prestazione degli alimenti a chi vi ha diritto.

39. L'Imperatore potrà disporre dei beni confiscati, in favore o del padre, madre e altri ascendenti, o della vedova, o dei figli e altri discendenti legittimi, naturali o adottivi, e di altri parenti del condannato.

CAPITOLO II.

Delle pene in materia correzzionale.

40. Chiunque sarà stato condannato alla pena della prigionia, sarà rinchiuso in una casa di correzione, ove sarà impiegato, a sua scelta, in alcuno dei lavori stabiliti in quella casa.

La durata di questa pena sarà di sei giorni almeno, e di cinque anni al più; salvo il caso di recidiva, o altri nei quali la legge avrà determinati altri limiti.

La pena di un giorno di prigionia è di ventiquattro ore;

Quella di un mese di trenta giorni.

41. I prodotti del lavoro di ciascun detenuto per delitto correzionale, saranno applicati in parte alle spese comuni della casa, in parte a procurargli qualche sollievo se lo merita, in parte a formargli un risparmio pel tempo della sua uscita; il tutto come sarà ordinato per mezzo di regolamenti di pubblica amministrazione.

42. I tribunali, giudicando correzionalmente, potranno in certi casi interdire in tutto, o in parte, il godimento dei seguenti dritti civici, civili, e di famiglia,

1. Di voto e d' elezione,
2. D' eligibilità,
3. D' esser chiamato o nominato alle funzioni di *giurato*, o ad altre funzioni pubbliche, a agl' impieghi dell' amministrazione, o d' esercitare queste funzioni ed impieghi;

4. Di portar le armi;

5. Di voto e di suffragio nelle deliberazioni di famiglia;

6. Di esser tutore o curatore, ad eccezione che dei proprj figli, e col parere soltanto della famiglia;

7. D' esser perito, o impiegato come testimone negli atti;

8. Di testificare in giudizio, se ciò non sia per farvi semplici dichiarazioni.

43. I tribunali non pronunzieranno l'interdizione mentovata all' artic. precedente, se non quando sarà essa autorizzata ed ordinata da una particolar disposizione della legge.

CAPITOLO III.

Delle pene ed altre condanne che possono esser pronunziate per misfatti o delitti.

44. L' effetto della sottoposizione alla vigilanza dell' alta polizia dello stato consisterà nel dare al Governo, ugualmente che alla parte interessata, il dritto d'esigere, sia dall' individuo posto in tal situazione dopo che avrà consumata la sua pena, sia da' suoi genitori, tutori, o curatori, s' egli è minore, una cauzione idonea di buona condotta, sino alla somma che sarà fissata dal decreto o sentenza: chiunque potrà essere ammesso a prestar questa cauzione.

Non prestandosi questa cauzione, il condannato resta alla disposizione del Governo, che ha il dritto di ordinare, o l' allontanamento dell' individuo da un certo luogo, o la sua residenza continua in un luogo determinato, di uno dei dipartimenti dell' Impero.

45. In caso di disobbedienza a quest' ordine, il Governo avrà il dritto di fare arrestare e ritenere il condannato, durante un intervallo di tempo, che potrà estendersi sino allo spirare del tempo fissato per la sottoposizione alla vigilanza speciale.

46. Allorchè la persona sottoposta alla vigilanza speciale del Governo, e che avesse ottenuto la sua libertà sotto cauzione, sarà condannata con un decreto o sentenza divenuta irrevocabile per uno o più misfatti, o per uno, o più delitti commessi nell' intervallo determinato dall' atto di cauzione; i mallevadori saranno costretti, anco con arresto personale, al pagamento delle somme stabilite nell' atto suddetto.

Le somme percepite saranno impiegate in preferenza alle restituzioni, danni e interessi e spese aggiudicate alle parti lese da questi misfatti, o delitti.

47. I colpevoli condannati ai lavori pubblici a tempo, e alla reclusione, saranno di pieno dritto, dopo che avranno consumata la pena, e per tutta la lor vita, sotto la vigilanza dell' alta polizia dello stato.

48. I colpevoli condannati al bando saranno di pieno dritto sotto la stessa vigilanza, per un tempo uguale alla durata della pena che avranno subìta.

49. Dovranno esser sottoposti alla vigilanza medesima coloro che saranno stati condannati per misfatti o delitti, che ledono la sicurezza interna o esterna dello stato.

50. Eccetto i casi determinati dagli articoli precedenti, i condannati non saran sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia dello stato, se non nel caso in cui una disposizione particolare della legge lo avrà permesso.

51. Quando vi sarà luogo a restituzione, il delinquente sarà inoltre condannato a favor della parte lesa a quelle indennizzazioni, la determinazion delle quali è affidata alla giustizia della corte o del tribunale, quando la legge non le avrà regolate, senza che esse possano giammai fissarsi al di sotto dell' importare del quarto delle restituzioni, e senza che la corte o il tribunale possa, anche col consenso della parte, pronunziarne l' applicazione a un lavoro qualunque.

52. L' esecuzione delle condanne all' ammenda, alle restituzioni, ai danni e interessi, e alle spese, potrà ottenersi col mezzo dell' arresto personale.

53. Allorchè sarà pronunziato il pagamento dell' ammenda e di spese a profitto dello Stato; se dopo lo spirar della pena

afflittiva o infamante, la prigionia del condannato, per l'adempimento di queste condanne pecuniarie, ha durato un anno intero, egli potrà, dopo la prova acquistata per le vie giuridiche della sua assoluta insolvibilità, ottener provvisoriamente la libertà.

La durata della prigionia sarà ridotta a sei mesi, se si tratta d'un delitto; salva, in tutti i casi, la riassunzione dell' arrestato personale, se sopravvenga al condannato qualche mezzo di pagamento.

54. In caso di concorrenza dell' ammenda o della confisca colle restituzioni e danni e interessi su i beni insufficienti del condannato; queste ultime condanne otterranno la prelazione.

55. Tutti gl' individui condannati per un medesimo misfatto, o per un medesimo delitto, son obbligati solidamente per le ammende, le restituzioni, danni e interessi, e spese.

CAPITOLO IV.

Delle pene della recidiva per misfatti o delitti.

56. Chiunque, dopo essere stato condannato per un misfatto, ne avrà commesso un secondo portante la degradazione civica, sarà condannato alla pena della gogna.

Se il secondo misfatto porta seco la

pena della gogna o il bando, egli sarà condannato alla reclusione.

Se il secondo misfatto porta seco la pena della reclusione, egli sarà condannato alla pena dei pubblici lavori a tempo, e al bollo,

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a tempo, o della deportazione, egli sarà condannato ai pubblici lavori a vita.

Se il secondo misfatto porta seco la pena dei pubblici lavori a vita, egli sarà condannato alla morte.

57. Chiunque, dopo essere stato condannato per un misfatto, avrà commesso un delitto punibile correzzionalmente sarà condannato al *maximum* della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà esser duplicata.

58. I colpevoli condannati correzzionalmente a una prigionia di più d'un anno, saranno ugualmente, nel caso d'un nuovo delitto, condannati al *maximum* della pena stabilita dalla legge, e questa pena potrà duplicarsi: essi saranno inoltre sottoposti alla vigilanza del Governo, per cinque anni almeno, e dieci al più.

LIBRO II.

Delle persone punibili, scusabili, e responsabili per misfatti o delitti.

CAPITOLO UNICO.

59. I complici d' un misfatto o d' un delitto saranno puniti colla pena medesima degli autori di questo misfatto o delitto; eccetto il caso in cui la legge avesse altrimenti disposto.

60. Saranno puniti come complici d' un' azione qualificata come misfatto, o delitto, coloro, che per mezzo di donativi, promesse, minacce, abuso d' autorità o di potere, macchinazioni o artifizj colpevoli, avranno provocato a tale azione, o date istruzioni per commetterla;

Coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o qualunque altro mezzo che sarà servito all' azione, sapendo che dovea servirvi;

Coloro, che avranno scientemente ajutato o assistito l' autore o gli autori dell' azione nei fatti che l' avranno preparata o facilitata, o in quelli che l' avranno consumata, senza pregiudizio delle pene che saranno specialmente stabilite dal presente Codice contro gli autori di complotti o di provocazioni attentatorie alla interna od esterna sicurezza dello Stato, anco nel caso in cui il misfatto, che era l' oggetto dei cospiratori, non fosse stato consumato.

61. Coloro che conoscendo la condotta criminosa dei malfattori, esercenti ladroneccio, violenze contro la sicurezza dello Stato, la pubblica quiete, le persone o le proprietà, forniscono loro abitualmente alloggio, asilo, luogo di ritiro o di riunione, saranno puniti come loro complici.

62. Coloro che scientemente avranno nascosto in tutto o in parte effetti rubati, sottratti, od ottenuti per mezzo di un misfatto o d' un delitto, saranno pure puniti come complici di questo misfatto o delitto.

63. Non ostante, a riguardo dei ricettatori designati nell' articolo precedente, la pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, quando vi abbia luogo, non sarà loro applicata, se non in quanto saranno convinti d' aver avuto, al tempo dell' occultamento, cognizione delle circostanze alle quali la legge annette le pene di questi tre generi; in caso diverso non subiranno se non quella dei lavori pubblici a tempo.

64. Non vi è nè misfatto nè delitto allorchè il prevenuto era in stato di demenza, quando ha eseguito l' azione, o allorchè è stato costretto da una forza irresistibile.

65. Nessun misfatto o delitto può essere scusato, nè la pena può esser mitigata se non nei casi e nelle circostanze nelle quali la legge dichiara scusabile il fatto, o permette che gli si applichi una pena men rigorosa.

66. Allorchè l' accusato sarà minore di sedici anni, se è deciso che ha agito *senza discernimento*, sarà assoluto; ma sarà però, secondo le circostanze, o consegnato a' suoi genitori, o condotto in una casa di correzione per esservi educato e detenuto per quel numero di anni che la sentenza determinerà, e che, ciò non pertanto, non potrà eccedere l' epoca in cui avrà compiti venti anni.

67. Se è deciso ch' egli ha agito *con discernimento*, le pene saranno pronunziate come appresso;

Se ha incorso la pena di morte; dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, sarà condannato alla pena di dieci anni almeno e di venti al più di prigionia in una casa di correzzione;

Se ha incorsa la pena dei pubblici lavori a tempo, o della reclusione, sarà condannato a esser rinchiuso in una casa di correzzione per un tempo uguale al terzo almeno, e alla metà al più di quello per la cui durata avrebbe potuto essere stato condannato ad una di queste pene.

In tutti questi casi, egli potrà esser sottoposto, per decreto o per sentenza alla vigilanza dell' alta polizia, per 5 anni almeno e 10 al più.

Se ha incorsa la pena della gogna o del bando, sarà condannato ad esser rinchiuso per un anno almeno e cinque al più in una casa di correzzione.

68. In nessuno dei casi prescritti nell' articolo precedente, il condannato subirà l' esposizione pubblica.

69. Se il colpevole ha incorsa una pena correzionale, potrà esser condannato a quella pena correzionale che sarà giudicata conveniente; purchè essa sia al di sotto della metà di quella che avrebbe subìto se avesse avuto sedici anni.

70. Le pene dei lavori pubblici a vita, della deportazione, e dei lavori pubblici a tempo non saranno pronunziate contro alcuno individuo, che avrà settanta anni compiuti nel momento della sentenza.

71. A queste pene sarà sostituita per essi la reclusione o a vita, o a tempo, e secondo la durata della pena, a cui questa è sostituita.

72. Ogni condannato alla pena dei pubblici lavori a vita o a tempo, dal momento in cui avrà terminati settanta anni, ne sarà esentato, e verrà rinchiuso nella casa di forza per tutto il tempo da decorrere della sua pena; come se fosse stato condannato alla reclusione.

73. Gli osti o albergatori convinti d' avere alloggiato, per più di ventiquattro ore, qualcuno, che nel tempo della sua dimora, avesse commesso un delitto, o un misfatto, saranno civilmente responsabili delle restituzioni, indennizzazioni, e spese aggiudicate a coloro a cui questo delitto o misfatto avesse cagionato

qualche danno, nel caso che avessero mancato d'inscrivere sul loro registro il nome, la professione e il domicilio del colpevole; senza pregiudizio della loro responsabilità, nel caso degli articoli 1952 e 1953 del Codice Napoleone (1).

74. Negli altri casi di responsabilità civile che potranno presentarsi negli affari criminali, correzionali o di polizia, le Corti e Tribunali davanti ai quali questi affari saranno portati, si conformeranno alle disposizioni del Codice Napoleone Libro terzo, Titolo quarto, Capitolo secondo (2).

---

(1) Cod. Nap, Art. 1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarj per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali effetti deve risguardarsi come un deposito necessario.

1953. Sono risponsabili per il furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante, tanto nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.

(2) Cod. Nap. Art. 1382. Qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è responsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

1384. Ciascuno parimente è tenuto non solo

per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell' esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano ch' essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto essere risponsabili.

1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il danno cagionato da esso, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito.

1386. Il proprietario d' un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per un vizio nella sua costruzione.

* * *
* *

LIBRO III.

Dei misfatti e delitti, e della lor punizione.

TITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza dello Stato.

CAPITOLO PRIMO

Dei misfatti e delitti contro l' interesse pubblico.

SEZIONE I.

Dei misfatti e delitti contro la sicurezza esterna dello Stato.

75. Ogni Francese che avrà portato le armi contro la Francia, sarà punito colla morte.

I suoi beni saranno confiscati.

76. Chiunque avrà macchinato, o mantenute intelligenze colle potenze straniere o loro agenti per indurle a commettere ostilità o intraprender la guerra contro la Francia, o per procurarne loro i mezzi, sarà punito colla morte; e i suoi beni saranno confiscati.

Questa disposizione sarà applicabile anco nel caso in cui le suddette macchina-

zioni o intelligenze non avessero prodòtto le ostilità.

77. Sarà ugualmente punito colla morte e colla confisca dei suoi beni chiunque avrà intrapreso maneggi o mantenuto intelligenze coi nemici dello stato, ad effetto di facilitar loro l'ingresso nel territorio e dipendenze dell'Impero francese; o di consegnar loro città, fortezze, piazze, posti, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti appartenenti alla Francia, o di fornire ai nemici soccorsi in soldati, uomini, danaro, viveri, armi, munizioni; o di secondare i progressi delle loro armi su i possessi francesi o contro le forze francesi di terra o di mare, o con far traviare gli ufficiali, soldati, marinari o altri, dalla fedeltà verso l'Imperatore e lo stato, o in qualunque altra maniera.

78. Se la corrispondenza coi sudditi d'una potenza nemica, senza aver per oggetto veruno de' misfatti enunciati nell'articolo precedente, ha ciò non pertanto procurato ai nemici istruzioni nocive alla situazione militare o politica della Francia o de' suoi alleati, coloro che avranno mantenuto questa corrispondenza saranno puniti col bando; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso in cui queste istruzioni fossero state la conseguenza di un concertato costituente un fatto di spionaggio.

79. Le pene espresse agli articoli 76 e

78 saranno le medesime, tanto se le macchinazioni o maneggi enunciati in questi articoli siano stati usati verso la Francia, quanto se siano stati usati verso gli alleati della Francia, in atto di gire contro il nemico comune:

80, Sarà punito colle pene espresse nell'articolo 76 qualunque pubblico funzionario, qualunque agente del Governo, o qualunque altra persona, che incaricata o istruita ufficialmente e per ragion del suo stato, del segreto d' una trattativa o di una spedizione, l' avrà manifestato agli agenti del nemico, o a quelli di una potenza straniera.

81. Qualunque pubblico funzionario, qualunque agente, qualunque impiegato del Governo, incaricato, per ragion delle sue funzioni, del deposito dei piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, che avrà comunicato questi piani, o uno di essi, al nemico, o agli agenti del nemico, sarà punito con la morte, e i suoi beni saranno confiscati.

Ei sarà punito col bando se avrà comunicato questi piani agli agenti d' una potenza straniera neutrale, o alleata.

82. Qualunque altra persona, che, essendo giunta per corruzione, frode o violenza a sottrarre i detti piani, li avrà dati nelle mani o dell' inimico o degli agenti di una potenza straniera, sarà punita come il funzionario o agente mentovato nel

precedente articolo, e secondo le distinzioni ivi stabilite.

Se i detti piani, senza previo uso di mezzi colpevoli, si trovassero fra le mani della persona che gli ha consegnati, la pena sarà nel primo caso mentovato nell' articolo 81, la deportazione;

E nel secondo caso del medesimo articolo, la prigionia di due anni almeno e cinque al più.

83. Chiunque avrà ricettato o fatto ricettare spioni o soldati nemici mandati a riconoscere il paese, da lui ravvisati per tali, sarà condannato alla pena di morte.

84. Chiunque con azioni ostili non approvate dal Governo, avrà esposto lo stato a una dichiarazione di guerra, sarà punito col bando, e se la guerra ha avuto luogo, colla deportazione.

85. Chiunque, con atti non approvati dal Governo, avrà esposto individui francesi a soffrir rappressaglie, sarà punito col bando.

*****

SEZIONE II.

Dei misfatti contro la sicurezza interna dello Stato.

§. I.

Degli attentati e trame dirette contro l'Imperatore e la di lui famiglia.

86. L'attentato o trama contro la vita o la persona dell'Imperatore è misfatto di lesa-maestà; un tal misfatto è punito come il parricidio, e porta inoltre alla confisca dei beni.

87. L'attentato o la trama contro la vita o la persona dei membri della famiglia Imperiale,

L'attentato o la trama che avrà per oggetto,

Di distruggere o cangiare il Governo, o l'ordine stabilito nella successione al trono;

O d'eccitare i cittadini o gli abitanti ad armarsi contro l'autorità imperiale;

Saranno puniti colla pena di morte, e colla confisca dei beni.

88. L'attentato esiste tostochè è commesso o cominciato un atto per giungere all'esecuzione di tali misfatti, ancorchè non siano stati consumati.

89. La trama esiste tostochè la risoluzione d'agire fra due o più congiurati è

stata concertata e stabilita, quantunque non siavi stato attentato.

90. Se non vi è stata trama stabilita, ma soltanto è stata fatta e non accettata la proposizione di formarla, onde giungere all' esecuzione del misfatto mentovato nell' articolo 86, quegli che avrà fatta una tal proposizione sarà punito colla reclusione.

L' autore di qualunque proposizione non accettata, tendente ad uno dei misfatti enunciati nell' articolo 87, sarà punito col bando.

§. II.

Dei misfatti tendenti a turbar lo Stato colla guerra civile: Dell' uso illegittimo della forza armata: Delle devastazioni, e saccheggi pubblici.

91. L' attentato o la trama che avrà in mira o di eccitar la guerra civile, armando, o inducendo i cittadini o gli abitanti ad armarsi gli uni contro gli altri;

O di portar la devastazione, il massacro, e il saccheggio in una o più comuni,

Saranno punite colla pena di morte, e i beni dei colpevoli saran confiscati.

92. Saranno puniti colla morte, e colla confisca dei loro beni coloro che avranno levato o fatto levare truppe armate, ingaggiato o arrolato, fatto ingaggiare o arrolare soldati, o che avranno loro fornite o procurate armi o munizioni, senza ordine o autorizzazione della legittima potestà.

93. Coloro che, senza diritto o motivo legittimo, avranno preso il comando d'un corpo d'armata, d'una truppa, d'una flotta, d'una squadra, d'un bastimento da guerra, d'una piazza forte, d'un posto, d'un porto, d'una città;

Coloro, che avranno ritenuto un comando militare qualunque, contro l'ordine del Governo;

I comandanti, che avranno tenuto riunita la loro armata o truppa, dopo che ne sarà stato ordinato il congedo o la separazione,

Saranno puniti colla pena di morte, ed i loro beni saranno confiscati.

94. Qualunque persona che, potendo disporre della forza pubblica, ne avrà richiesto ed ordinato; fatto richiedere od ordinare l'azione o l'uso contro la leva per la guerra legalmente stabilita, sarà punita colla deportazione.

Se questa richiesta o quest'ordine hanno avuto effetto, il colpevole sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

95. Ogni individuo che avrà incendiato o distrutto per mezzo dell'esplosione d'una mina, edifizj, magazzini, arsenali, vascelli, o altre proprietà dello stato, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

96. Chiunque ad oggetto d'invadere demanj, proprietà o denari pubblici, piazze, città, fortezze, posti, magazzini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello

sediziosa avesse avuto per oggetto, o per resultato uno o più dei misfatti enunciati negli articoli 86, 87 e 91, gl' individui facienti parte delle bande, delle quali si è parlato di sopra, senza esercitarvi verun comando od impiego, e che saranno stati arrestati sul fatto, saranno puniti colla deportazione.

99. Coloro, che, conoscendo lo scopo e il carattere delle dette bande, avranno loro, senza coazione, fornito alloggi, e luoghi di rifugio o di riunione, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo.

100. Non sarà pronunciata veruna pena per fatto di sedizione contro coloro, che avendo fatto parte di queste bande, senza esercitarvi alcun comando, impiego o funzione, si saranno ritirati alla prima intimazione delle autorità civili o militari, o anco dopo, quando saranno stati arrestati fuori dei luoghi della riunione sediziosa, senza opporre resistenza, e senz' armi.

In questi casi non saranno puniti se non per i misfatti particolari, che potessero aver personalmente commessi; e potranno ciò non ostante essere ritenuti per cinque anni, o al più sino a dieci sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

101. Son compresi nella parola *armi* tutte la macchine, istrumenti od utensili atti a tagliare, ferire o percuotere.

I coltelli e forbici da tasca, e le sem-

plici canne non saranno reputate armi, se non in quanto ne sarà stato fatto uso per uccidere, ferire, o percuotere.

Disposizioni comuni ai due paragrafi della presente sezione.

102. Saranno puniti come colpevoli dei misfatti e trame mentovate nella presente sezione, tutti coloro, che o con discorsi tenuti in luoghi o riunioni pubbliche, e con cartelli affissi, o con scritti stampati, avranno eccitato direttamente i cittadini od abitanti a commetterli.

Nulladimeno, nel caso in cui le dette provocazioni non avessero avuto alcun effetto, i loro autori saranno semplicemente puniti col bando.

SEZIONE III.

Della rivelazione, e della non rivelazione dei misfatti, che pongono in pericolo l' interna od esterna sicurezza dello Stato.

103. Tutte le persone che avendo avuto cognizione di trame formate o di misfatti progettati contro la sicurezza interna od esterna dello stato, non avranno fatto la dichiarazione di queste trame o misfatti, e non avranno rivelato al Governo o alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, le circostanze che saran pervenute a loro cognizione, e il tutto dentro venti-

quattr' ore dalla notizia avutane, saranno, anco nel caso in cui fossero riconosciuti esenti da ogni complicità, puniti, pel solo fatto di non rivelazione, nel modo, e secondo le distinzioni che seguono.

104. Se si tratta di misfatto di lesa-maestà, qualunque individuo che, nel caso dell' articolo precedente non avrà fatto le dichiarazioni che vi son prescritte, sarà punito colla reclusione.

105. Riguardo agli altri misfatti o trame mentovate nel presente capitolo, ogni persona, ch' essendone istruita, non avrà fatto le dichiarazioni prescritte dall' articolo 103, sarà punita con prigionia non minore di due anni nè maggiore di cinque, e con un' ammenda da cinquecento a duemila franchi.

106. Quegli che avrà avuto cognizione dei detti misfatti o complotti non rivelati, non sarà ammesso a proporre scusa sul fondamento di non averli approvati, o anco d' esservisi opposto, e d' aver cercato di dissuaderne i loro autori.

107. Non ostante, se l' autore del complotto o misfatto è conjuge, ancorchè divorziato, ascendente o discendente, fratello o sorella, o affine nello stesso grado della persona prevenuta di non rivelazione, essa non sarà soggetta alle pene enunciate negli articoli precedenti, ma potrà esser sottoposta dalla sentenza o decreto alla vigilanza speciale dell' alta polizia, durante un corso di tempo, che non eccederà dieci anni.

108. Saranno esenti dalle pene pronunziate contro gli autori delle trame, o altri misfatti attentatorj alla sicurezza interna o esterna dello stato, coloro tra i colpevoli che innanzi qualunque esecuzione o tentativo di queste trame o di questi misfatti, o innanzi qualunque assunzion di procedura saranno stati i primi a far conoscere alle autorità mentovate nell' articolo 103 queste trame o misfatti, e i loro autori o complici, o anche dopo l' assunta procedura avranno procurato l' arresto dei detti autori o complici.

I colpevoli che avranno date queste notizie, o procurato questi arresti, potranno ciò non pertanto esser condannati a restare a vita o a tempo sotto la vigilanza speciale dell' alta polizia.

CAPITOLO II.

Dei delitti e misfatti contro le costituzioni dell' Impero.

SEZIONE I.

Delitti e misfatti relativi all' esercizio dei diritti civici.

109. Allorchè con attruppamento, vie di fatto, o minacce sarà stato impedito a uno o più cittadini di esercitare i loro diritti civici, ciascuno dei colpevoli sarà punito con prigionia di sei mesi almeno,

o di due anni al più, e con la interdizione del diritto di dar voto, e di essere eligibile per cinque anni almeno, e dieci al più.

110. Se questo misfatto è stato commesso in seguito di un piano concertato per eseguirsi o in tutto l'impero o in uno o più dipartimenti, o in uno o più circondarj comunali, la pena sarà il bando.

111. Qualunque cittadino, che incaricato in uno squittinio dello spoglio delle schedole contenenti i suffragj dei cittadini, sarà sorpreso nell'atto di falsificare queste schedole, o di sottrarne dalla massa, o di aggiungervene, o di scrivere sopra le schedole dei votanti illetterati nomi differenti da quelli che gli fossero stati dichiarati, sarà punito con la pena della gogna.

112. Qualunque altra persona colpevole dei fatti indicati nel precedente articolo sarà punita con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con la interdizione del diritto di dar voto, e di esser eligibile per cinque anni almeno e dieci al più.

113. Qualunque cittadino che avrà nelle elezioni comprato o venduto un voto, per qualsivoglia prezzo, sarà punito con la interdizione dei diritti di cittadino, e di qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.

Il compratore e il venditore del voto saranno condannati in oltre ciascuno ad

una ammenda doppia del valore delle cose ricevute o promesse.

SEZIONE II.

Attentati alla libertà.

114. Quando un funzionario pubblico, un agente, o un impiegato del Governo avrà ordinato o eseguito qualche atto arbitrario, e attentatorio o alla libertà individuale, o ai diritti civici di uno o più cittadini, o alle costituzioni dell'Impero, sarà condannato alla pena della degradazione civica.

Se peraltro giustifica di aver agito per ordine dei suoi superiori, per oggetti di loro incombenza, e sopra i quali era ad essi dovuta obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena, che in tal caso si applicherà soltanto ai superiori che avranno dato l'ordine.

115. Se l'atto o gli atti mentovati nell'articolo precedente sono stati ordinati o eseguiti da un ministro, e se, dopo gli inviti dei quali trattasi negli articoli 63 e 67 del senatus-consulto del 28 Fiorile anno XII, egli ha ricusato o trascurato di far riparare questi atti nei termini fissati dal detto senatus-consulto, sarà punito col bando.

116. Se i ministri prevenuti di aver ordinato o autorizzato l'atto contrario alle costituzioni, pretendono che la firma ad

essi obiettata è stata loro carpita, saranno obbligati, nel far cessar l'atto, di denunziar colui che essi dichiareranno autore dell' inganno; diversamente saranno personalmente processati.

117. I danni e interessi che potessero esser dovuti per causa degli attentati dichiarati nell' articolo 114, saranno dimandati o nel processo criminale, o in via civile, e saranno regolati avuto riguardo alle persone, alle circostanze, e al pregiudizio sofferto; senza che in qualunque caso, e qualunque sia l' individuo offeso, possano i detti danni interessi esser al disotto di 25 franchi per ciascun giorno di arresto illegale e arbitrario, e per ciascun individuo.

118. Se l' atto contrario alle costituzioni è stato fatto col mezzo di falsa sottoscrizione del nome di un ministro o di un funzionario pubblico, gli autori del falso, e quelli che ne avranno scientemente fatto uso, saranno puniti con i pubblici lavori a tempo, il di cui *maximum* si applicherà sempre in questo caso.

119. I funzionarj pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiciaria, che avranno ricusato o trascurato di prestarsi ad un reclamo legale che avesse in mira di comprovare gli arresti illegali o arbitrarj, o nelle case destinate alla custodia dei detenuti o in qualunque altro luogo, e che non giustificheranno di averli denunziati all' autorità superiore saran-

no puniti con la degradazione civica, e obbligati per i danni ed interessi, i quali saranno regolati, com' è stabilito nell' articicolo 117.

120. I custodi e carcerieri delle case di deposito, di arresto, di giustizia, o di pena che avranno ricevuto un prigioniero senza mandato o sentenza, o senza ordine provvisorio del Governo; quelli che lo avranno ritenuto, o ricusato di esibirlo all'ufficiale di polizia, o al latore de' di lui ordini, senza giustificarne un divieto del procuratore imperiale o del giudice; quelli che avranno ricusato di mostrare i loro registri all' ufficiale di polizia, saranno, come colpevoli di arresto arbitrario, puniti con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più, e con un' ammenda da sedici a dugento franchi.

121. Sarà, come colpevole di prevaricazione, punito con la degradazione civica qualunque ufficiale di polizia giudiciaria, procurator generale o imperiale, sostituto, o giudice, che avrà provocata, resa o firmata una sentenza, un ordine o un mandato tendente alla inquisizione personale o all' accusa, o di un ministro, o di un membro del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo, senza le autorizzazioni prescritte dalle costituzioni; o che, fuori del caso di delitto flagrante, o di clamor pubblico, avrà, senza le medesime autorizzazioni, dato

o firmato l'ordine o il mandato di catturare o arrestare uno o più ministri, o membri del Senato, del Consiglio di Stato, o del Corpo Legislativo.

122. Saranno egualmente puniti con la degradazione civica i procuratori generali o imperiali, i loro sostituti, giudici o ufficiali pubblici che avranno ritenuto o fatto ritenere un individuo fuori dei luoghi destinati dal Governo, o dalla pubblica amministrazione, o che avranno tratto un cittadino avanti una corte d'assise o una corte speciale, senza che ei sia stato per lo innanzi posto legalmente in accusa.

SEZIONE III.

Coalizione (1) tra i Funzionarj.

123. Qualunque intrapresa di misure contrarie alle leggi, instituita, o mediante riunione di individui o corpi depositarj di qualche parte della pubblica autorità, o per mezzo di deputazione o corrispondenza tra essi, sarà punita con prigionia di due mesi almeno e di sei al più, contro ciascun colpevole, che potrà inoltre esser condannato alla interdizione

3

(1) Si è adottato questo termine per mancanza di equivalente.

dei diritti civici, e da ogni impiego pubblico per dieci anni al più.

124. Se con uno dei mezzi sopra indicati sono state concertate intraprese contro la esecuzion delle leggi o contro gli ordini del Governo, la pena sarà il bando.

Se un tal accordo ha avuto luogo tra le autorità civili, ed i corpi militari o loro capi, coloro che ne saranno gli autori o provocatori saranno puniti colla deportazione; gli altri colpevoli saranno banditi.

125. Nel caso che questo accordo avesse avuto in mira, o prodotto una trama attentatoria alla sicurezza interna dello stato, i colpevoli saranno puniti colla morte, ed i loro beni saranno confiscati.

126. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica.

I funzionarj pubblici che avranno, con deliberazione, decretato di dar dimissioni l'oggetto delle quali, o l'effetto fosse impedire, o sospendere o l'amministrazione della giustizia, o l'esecuzione di un disimpegno pubblico qualunque.

SEZIONE IV.

Usurpazioni delle autorità amministrative e giudiciarie.

127. Saranno colpevoli di prevaricazione, e puniti con la degradazione civica:

1. I giudici, procuratori generali o imperiali, o loro sostituti, gli ufficiali di polizia che si saranno intrusi nell' esercizio del potere legislativo, o per mezzo di regolamenti contenenti disposizioni legislative, o arrestando o sospendendo l'esecuzione di una o più leggi, o deliberando se debbano o no esser pubblicate o eseguite le leggi;

2. I giudici, procuratori generali o imperiali o loro sostituti, gli ufficiali di polizia giudiciaria, che avessero ecceduto il loro potere, intrudendosi nelle materie attribuite alle autorità amministrative, o facendo regolamenti intorno a queste materie, o impedendo l'esecuzioni degli ordini emanati dall'amministrazione; o che, avendo permesso o ordinato di citare gli amministratori a motivo dell'esercizio delle loro funzioni, avessero persistito nell'esecuzione delle loro sentenze o decreti, non ostante la nullità pronunziatane, o la notificazione ad essi fatta del conflitto di poteri.

128. I giudici, che malgrado la avocazione formalmente fatta dalla autorità amministrativa di un affare avanti di essi introdotto, avranno ciò non ostante proceduto alla sentenza prima della decisione della autorità superiore, saranno puniti ciascuno con un' ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

Agli ufficiali del ministero pubblico, che avranno richiesto mandati, o date con-

clusioni per la detta sentenza, sarà inflitta la medesima pena.

129. La pena sarà un' ammenda di duecento franchi almeno e cinquecento al più, contro qualunque giudice, che malgrado un reclamo legale delle parti interessate o dell' autorità amministrativa, avrà, senza autorizzazion del Governo, reso decreti, o dati ordini contro i di lui agenti o impiegati imputati di misfatti o delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni.

La stessa pena si applicherà agli ufficiali del pubblico ministero, o di polizia, che avranno richieste le dette ordinanze, o mandati.

130. I prefetti, sotto-prefetti, maires, ed altri amministratori che si saranno intrusi nell' esercizio del potere legislativo, come è espresso al num. 1. dell' articolo 127, o che si saranno ingeriti in emanare decreti generali tendenti a intimare ordini o proibizioni qualunque a qualche corte o tribunale, saranno puniti con la degradazione civica.

131. Allorchè questi amministratori usurperanno le funzioni giudiciarie, ingerendosi in decidere su i diritti e interessi privati di competenza dei tribunali, e che malgrado il reclamo delle parti o di una di esse, avranno nonostante deciso l' affare prima che l' autorità superiore abbia pronunziato, saranno puniti con un' ammenda di sedici franchi almeno, e cento cinquanta al più.

CAPITOLO TERZO.

Misfatti e delitti contro la quiete pubblica.

SEZIONE PRIMA.

Del falso.

§. I.

Falsa moneta.

132. Chiunque avrà contraffatte o alterate le monete d'oro o d'argento aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione sul territorio francese, sarà punito colla morte, e i suoi beni saran confiscati.

133. Chi avrà contraffatte o alterate le monete di billone, o di rame aventi corso legale in Francia, o contribuito all'emissione o spaccio delle medesime monete contraffatte o alterate, o alla loro introduzione nel territorio francese, sarà punito con la pena dei pubblici lavori a vita.

134. Qualunque individuo che avrà contraffatte o alterate in Francia monete estere o contribuito all'emissione, spaccio, o introduzione in Francia, di monete estere contraffatte o alterate sarà punito colla pena dei pubblici lavori a tempo.

135. La complicità annunziata negli articoli precedenti non si applica a coloro, che avendo ricevute per buone le monete contraffatte o alterate le hanno rimesse in circolo. Ciò non ostante chi avrà fatto uso delle dette monete, dopo averne riconosciuti o fatti riconoscere i vizj, sarà punito con una ammenda maggiore tre volte almeno, e sei al più della somma rappresentata dalle monete ch' egli avrà rimesse in circolo; senza che questa ammenda possa mai esser minore di sedici franchi.

136. Quelli che avranno avuto notizia d' una fabbrica o di un deposito di monete d' oro d' argento, di billione o di rame aventi corso legale in Francia, contraffatte o alterate, e che dentro ventiquattro ore non avranno rivelato ciò che ne sanno alle autorità amministrative o di polizia giudiciaria, ancorchè fossero riconosciuti esenti da ogni sorta di complicità, saranno puniti, per causa soltanto di non rivelazione, con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

137. Sono peraltro eccettuati dalla disposizion precedente, gli ascendenti, e discendenti, i conjugi, anche separati per divorzio, i fratelli e sorelle dei rei, e i loro affini negli stessi gradi.

138. Le persone colpevoli dei misfatti mentovati negli articoli 132, e 133, saranno esenti da ogni pena, se prima della consumazione di questi misfatti, e in-

nanzi qualunque procedura, ne avran data cognizione, e rivelati gli autori alle autorità costituite, o se, anche dopo la procedura incominciata, hanno procurato l'arresto degli altri colpevoli.

Potranno però essere sottoposte, a vita o a tempo, alla vigilanza speciale dell' alta polizia.

§. II.

Falsificazione dei sigilli dello Stato, dei biglietti di banca, degli Effetti pubblici e dei Ponzoni; Bolli e Marchi.

139. Coloro che avranno falsificato il sigillo dello Stato, o fatto uso del sigillo falsificato;

Coloro che avranno contraffatti o falsificati effetti emessi dal pubblico tesoro con il suo bollo, o biglietti di banche autorizzate dalla legge, o che avranno fatto uso di questi effetti o biglietti contraffatti o falsificati, o che gli avranno introdotti nell' estensione del territorio francese.

Saranno puniti colla morte, e i loro beni saran confiscati.

140. Coloro che avranno contraffatto o falsificato uno o più bolli nazionali, o i martelli dello Stato, che servono al marco nelle foreste, o il ponzone o ponzoni destinati al marco dell' oro e dell' argento, o che avranno fatto uso di carte, effetti, bolli, martelli, o ponzoni falsificati o contraffatti, saranno puniti con i lavori pub-

blici a tempo il di cui *maximum* si applicherà sempre in questo caso.

141. Sarà punito colla reclusione chiunque essendosi indebitamente procurato i veri bolli, martelli, o ponzoni destinati a qualcuno degli oggetti specificati nell' articolo 140, ne avrà fatto un' applicazione o uso pregiudicevole ai diritti o interessi dello Stato.

142. Quelli che avranno contraffatto i marchi destinati ad opporsi in nome del Governo alle diverse specie di derrate o merci; o che avranno fatto uso di questi falsi marchi;

Quelli che avranno contraffatto il sigillo, bollo o marco di un' autorità qualunque o di uno stabilimento particolare di banca, o di commercio, o che avranno fatto uso di sigilli, bolli, o marchi falsificati;

Saranno puniti colla reclusione.

143. Sarà punito colla gogna chiunque, essendosi indebitamente procurato i veri sigilli, bolli, o marchi destinati a qualcuno degli oggetti specificati nell' articolo 142, ne avrà fatta applicazione o uso in pregiudizio dei dritti o interessi dello Stato, di una autorità qualunque, o anche di uno stabilimento particolare.

144. Le disposizioni degli articoli 136, 137, e 138 sono applicabili ai misfatti dei quali si parla nell' articolo 139.

§. III.

Del falso nei documenti pubblici o autentici, e di commercio o di banca.

145. Ogni funzionario o pubblico uffiziale che nell' esercizio delle proprie funzioni avrà commesso un falso,

O con false firme,

O con alterazione di atti, scritture, o firme,

O con supposizione di persone,

O con scritture fatte o inserite sui registri o altri atti pubblici dopo la loro terminazione, o chiusura,

Sarà punito con i pubblici lavori a vita.

146. Sarà egualmente punito con i pubblici lavori a vita qualunque funzionario o pubblico ufficiale che stendendo gli atti del suo ministero ne avrà maliziosamente alterata la sostanza o le circostanze, o scrivendo patti diversi dagli indicati o dettati dalle parti, o dichiarando veri fatti falsi, o dichiarando confessati, fatti che non fossero tali.

147. Sarà punita con i pubblici lavori a tempo qualunque altra persona, che abbia commesso un falso in scrittura autentica e pubblica, o in scrittura di commercio o di banca,

O con falsificazione o alterazione di scritture o firme,

O fabbricando convenzioni, disposizioni,

obbligazioni o discarichi , o inserendoli posteriormente in questi atti ;

O con aggiunta o alterazione di clausule , dichiarazioni o fatti , che doveano esser ricevuti o comprovati negli atti stessi .

148. In tutti i casi espressi nel presente paragrafo , chi avrà fatto uso degli atti falsi sarà punito con i pubblici lavori a tempo .

149. Sono eccettuati dalle disposizioni surriferite i falsi commessi nei passaporti , e carte di rotta , sui quali sarà particolarmente stabilito in appresso .

§. IV.

Del falso nella scrittura privata .

150. Qualunque individuo che avrà in uno dei modi espressi nell' articolo 147 commesso un falso in scrittura privata sarà punito colla reclusione .

151. Sarà punito colla medesima pena quegli che avrà fatto uso del documento falso .

152. Sono eccettuati dalle antecedenti disposizioni i certificati falsi , della specie dei quali si parlerà in appresso .

***

§. V.

Del falso commesso nei passaporti, carte di rotta, e certificati.

153. Chiunque fabbricherà un passaporto falso, o falsificherà un passaporto vero in origine, o farà uso di un passaporto fabbricato o falsificato, sarà punito con prigionia di un anno almeno, e di cinque al più.

154. Chiunque in un passaporto prenderà un nome supposto, o avrà come testimone concorso a far rilasciare il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno e di un anno al più.

I locandieri ed albergatori, che scientemente inscriveranno su i loro registri, sotto nomi falsi o supposti, le persone che alloggiano, saranno puniti con prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più.

155. Gli ufficiali pubblici che rilasceranno un passaporto a un individuo che non conosceranno personalmente, senza aver fatto attestare i suoi nomi e qualità da due cittadini a loro cogniti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e di sei al più.

Se l' ufficiale pubblico informato della supposizione di nome, ha nonostante rilasciato il passaporto sotto il nome supposto, sarà punito col bando.

156. Chiunque fabbricherà una carta di

rotta falsa, o falsificherà una carta di rotta vera in origine, o farà uso di una carta di rotta così fabbricata o falsificata, sarà punito; cioè,

Con prigionia di un anno almeno e di cinque anni al più, se la falsa carta di rotta ha avuto soltanto in mira di eludere la vigilanza della pubblica autorità;

Col bando, se il tesoro pubblico ha pagato al latore della falsa carta, per spese di rotta, una somma che non gli era dovuta, o che eccedeva quella a cui poteva aver diritto; purchè il tutto sia però al disotto di cento franchi;

E colla reclusione, se le somme indebitamente ricevute dal latore della carta ammontano a cento franchi o più.

157. Le pene stabilite dall' articolo precedente saranno applicate, secondo le distinzioni ivi specificate, a qualunque persona che si sarà fatta rilasciare dall' ufficiale pubblico una carta di rotta sotto un nome supposto.

158. Se l' ufficiale pubblico era conscio della supposizione del nome, allorchè ha rilasciato la carta, sarà punito, cioè,

Nel primo caso determinato dall' articocolo 156, col bando;

Nel secondo caso dello stesso articolo, colla reclusione;

E nel terzo caso, coi lavori pubblici a tempo.

159. Qualunque persona che, per redimer se stessa o liberarne un' altra da un

servigio pubblico qualunque, fabbricherà, sotto nome di un medico, chirurgo, o altro ufficiale di sanità, un certificato di malattia o d'infermità, sarà punita con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

160. Qualunque medico, chirurgo o altro ufficiale di sanità che, per favorir qualcuno, attesterà falsamente l'esistenza di malattie o infermità capaci di esimere da un servizio pubblico, sarà punito con prigionia non minore di due anni, nè maggiore di cinque.

Se vi è stato indotto da doni o promesse, sarà punito col bando; i corruttori saranno in questo caso puniti con la pena medesima.

161. Chiunque fabbricherà, sotto nome di un funzionario o ufficiale pubblico, un certificato di buona condotta, povertà, o altre circostanze atte a richiamare la beneficenza del Governo o dei particolari sulla persona indicatavi, ed a procurarli impieghi, credito o soccorsi, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più.

La stessa pena sarà applicata 1. a quegli che falsificherà un certificato di questa specie, vero in origine, per appropriarlo a una persona diversa da quella e cui è stato primitivamente rilasciato; 2 a qualunque individuo che si sarà servito del certificato in tal modo fabbricato o falsificato.

162. I certificati falsi di qualunque altra specie, e dai quali potesse ridondarne danno ai terzi, o pregiudizio al pubblico tesoro, saranno puniti, a norma dei casi, secondo le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 della presente sezione.

Disposizioni comuni.

163. L'applicazione delle pene stabilite contro coloro che hanno fatto uso di monete, biglietti, sigilli, bolli, martelli, ponzoni, marchi, e scritti falsi, contraffatti, fabbricati o falsificati, non avrà luogo allorchè il falso non sarà stato a notizia della persona che avrà fatto uso della cosa falsa.

164. In tutti i casi, nei quali la pena di falso non è accompagnata dalla confisca dei beni, sarà pronunziata contro i colpevoli un'ammenda, che potrà nel suo *maximum* estendersi fino al quarto dell'utile illegittimo che il falso avrà procurato, o era destinato a procurare agli autori del delitto, ai loro complici, o a quelli che hanno fatto uso del falso titolo. Il *minimum* di questa ammenda non potrà essere inferiore ai cento franchi.

165. Sarà impresso il bollo a qualunque falsario condannato ai lavori pubblici a tempo, o anche alla reclusione.

Della prevaricazione, e dei misfatti e delitti dei funzionarj pubblici nell' esercizio delle loro funzioni.

166. Qualunque misfatto commesso da un funzionario pubblico nelle sue funzioni è prevaricazione.

167. Qualunque prevaricazione per la quale la legge non destina pene più gravi, è punita colla degradazione civica.

168. I semplici delitti non costituiscono i funzionarj pubblici in prevaricazione.

§. I.

Delle sottrazioni commesse dai Depositarj pubblici.

169. Qualunque percettore, o incaricato di una percezione, depositario e qualunque persona tenuta verso il pubblico a render conto, che avrà sottratti o distratti denari del pubblico, o dei privati, o effetti attivi che li rappresentino, o documenti, titoli, atti, effetti mobili, che erano nelle sue mani in virtù delle sue funzioni, sarà punito coi lavori pubblici a tempo, se le cose distratte sono di un valore al disopra di tremila franchi.

170. Avrà egualmente luogo la pena dei lavori pubblici a tempo, qualunque sia il valore dei danari o effetti distratti o

sottratti, se questo valore eguaglia o supera il terzo della riscossione o del deposito, (trattandosi di danari o effetti già ricevuti o depositati); se eguaglia o supera quello della cauzione (trattandosi di una riscossione o di un deposito annesso a un impiego soggetto a cauzione); o se finalmente eguaglia o supera il terzo del prodotto ordinario della riscossione d'un mese, (trattandosi di una riscossione composta di successivi pagamenti, e non soggetta a cauzione).

171. Se il valore degli oggetti distratti o sottratti è al disotto di tre mila franchi, ed in oltre inferiore ai quantitativi espressi nell' articolo precedente, la pena sarà la prigionia di due anni almeno, e di cinque anni al più; ed il condannato sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare qualunque pubblica funzione.

172. Nei casi espressi nei tre articoli precedenti sarà sempre pronunziata contro il condannato un' ammenda, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni ed indennizzazioni, ed il *minimum* il dodicesimo.

173. Qualunque giudice, amministratore, funzionario, o ufficiale pubblico che avrà distrutto, soppresso, sottratto o distratto gli atti e documenti dei quali era depositario in questa qualità o che gli saranno stati rimessi o comunicati per causa delle sue funzioni, sarà punito con i lavori pubblici a tempo.

Tutti gli agenti, preposti o commessi del Governo, o dei pubblici depositarj che si saranno resi colpevoli delle medesime sottrazioni, saranno soggetti alla stessa pena.

§. II.

Delle concussioni commesse dai funzionarj pubblici.

174. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, loro agenti o preposti, qualunque percettore di diritti, tasse, contribuzioni, denari, rendite pubbliche o comunali, e loro agenti o preposti, che si saranno resi colpevoli del misfatto di concussione, ordinando di ricevere o esigendo o percependo ciò che sapevano non esser dovuto, o eccedere ciò che era dovuto per diritti, tasse, contribuzioni, danari o rendite, o per mercedi o provisioni, saranno puniti, cioè, i funzionarj o ufficiali pubblici con la pena della reclusione, ed i loro agenti o preposti con la prigionia di due anni almeno e di cinque anni al più.

I colpevoli saranno inoltre condannati a una ammenda, il di cui *maximum* sarà il quarto delle restituzioni, e dei danni e interessi; ed il *minimum* il dodicesimo.

§. III.

Dei delitti dei funzionarj che si saranno ingeriti in affari o traffici incompatibili colla loro qualità.

175. Qualunque funzionario, ufficiale pubblico, o agente del Governo che, o apertamente, o con atti simulati, o per mezzo di interposte persone, avrà preso o ricevuto un interesse qualunque negli atti, aggiudicazioni, intraprese, o amministrazioni di cui egli ha o aveva, nel tempo dell'atto, in tutto o in parte, la gerenza o la sopraintendenza, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e sarà condannato a un' ammenda, che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto del dodicesimo.

Sarà inoltre dichiarato per sempre incapace di esercitare alcuna pubblica funzione.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario o agente del Governo, che avrà preso qualunque siasi interesse in un affare del quale egli era incaricato di ordinare il pagamento, o di farne la liquidazione.

176. Qualunque comandante di divisioni militari, di dipartimenti, piazze e città, qualunque prefetto o sotto-prefetto, che avrà nell' estensione dei luoghi nei quali ha diritto di esercitare la propria autorità,

fatto apertamente, o con atti simulati, o per mezzo d'interposte persone, il commercio di grani, biade, farine, sostanze farinacee, vini o bevande, fuori di quelle provenienti dai suoi proprj beni, sarà punito con un' ammenda di cinquecento franchi almeno, e di dieci mila al più, e con la confisca delle derrate appartenenti a questo traffico.

§. IV.

Della corruzione dei Funzionarj pubblici.

177. Qualunque funzionario pubblico dell' ordine amministrativo o giudiciario, qualunque agente o preposto di una pubblica amministrazione, che avrà accettate offerte o promesse, o ricevuti doni o presenti per fare un atto della sua funzione o del suo impiego, anche giusto, ma non soggetto a salario, sarà punito colla gogna, e condannato ad un' ammenda doppia del valore delle promesse accettate, o delle cose ricevute, senza che questa ammenda possa esser minore di dugento franchi.

La presente disposizione è applicabile a qualunque funzionario, agente o preposto della qualità sopra espressa, che per offerte o promesse accettate, doni o presenti ricevuti, si sarà astenuto dal fare un atto ch' era nella classe dei suoi doveri.

178. Nel caso che la corruzione avesse per oggetto un fatto criminoso portante una pena più grave di quella della gogna, questa pena più grave sarà applicata ai colpevoli.

179. Chiunque avrà costretto o tentato di costringere con violenze o minacce, corrotto o tentato di corrompere con promesse, offerte, doni o presenti, un funzionario, agente o preposto, della qualità espressa nell' articolo 177, per ottenere o una opinion favorevole, o processi verbali, stati, certificati, o valutazioni contrarie alla verità, ovvero posti, impieghi, aggiudicazioni, intraprese, o altro utile qualunque, o finalmente qualunque altro atto del ministero del funzionario, agente o preposto, sarà punito colla medesima pena del funzionario, agente o preposto corrotto.

Peraltro, se i tentativi di coazione o corruzione non hanno avuto effetto alcuno; gli autori di questi tentativi saranno soltanto puniti con prigionia di tre mesi almeno, e di sei mesi al più, e con un' ammenda da cento a trecento franchi.

180. Non si restituiranno mai al corruttore le cose che egli ha date, nè il loro valore, ma saranno confiscate a vantaggio degli ospizj dei luoghi nei quali la corruzione è stata commessa.

181. Se un giudice nel dar sentenza criminale, o un giurato si è lasciato corrompere, in favore o contro l' accusato,

sarà punito colla reclusione, oltre l'ammenda ordinata dall'articolo 177.

182. Se a motivo della corruzione n'è seguita condanna a una pena più grave di quella della reclusione, questa pena, qualunque sia, sarà applicata al giudice o giurato colpevole di corruzione.

183. Qualunque giudice o amministratore che si sarà deciso per parzialità in favor di una parte, o per inimicizia contro di lei, sarà colpevole di prevaricazione, e punito con la degradazione civica.

§. V.

Degli abusi d'autorità.

PRIMA CLASSE

Degli abusi d'autorità contro i privati.

184. Qualunque giudice, procurator generale, o imperiale, qualunque sostituto, amministratore, o qualunque altro ufficiale di giustizia o di polizia, che si sarà introdotto nel domicilio di un cittadino, fuorchè nei casi previsti dalla legge, e senza le formalità da essa prescritte, sarà punito con un'ammenda di sedici franchi almeno, e di duecento al più.

185. Qualunque giudice o tribunale, amministratore od autorità amministrativa, che, sotto qualsisia pretesto, anche di si-

lenzio o di oscurità di legge, avrà negato di render la giustizia che deve alle parti, dopo esserne stato richiesto, e che avrà perseverato nel suo rifiuto dopo gli avvertimenti o gli ordini dei suoi superiori, potrà essere processato, e sarà punito con una ammenda non minore di duecento franchi, nè maggiore di cinquecento, e con l'interdizione dell' esercizio delle funzioni pubbliche per cinque anni almeno, e per venti al più.

186. Allorchè un funzionario od ufficiale pubblico, un amministratore, un agente o un preposto del Governo o della polizia, un esecutore dei mandati di giustizia, o delle sentenze, un comandante in capo o subalterno della forza pubblica, avrà senza motivo legittimo usato o fatto usar violenza alle persone, durante l'esercizio, o a cagion dell' esercizio delle sue funzioni, sarà punito secondo la natura e gravità delle sue violenze, e accrescendo la pena secondo la regola fissata dall' articolo 198, qui appresso.

187. Qualunque soppressione, qualunque apertura di lettere confidate alla posta, commessa o agevolata da un funzionario o da un agente del Governo o della amministrazione delle poste, sarà punita con un' ammenda da sedici a trecento franchi. Al colpevole sarà inoltre interdetta qualunque funzione o impiego pubblico per cinque anni almeno, e dieci al più.

SECONDA CLASSE

Degli abusi d' autorità contro l' interesse pubblico.

188. Qualunque funzionario pubblico, agente o preposto del Governo, di qualunque grado e condizione, che avrà richiesto o ordinato, fatto richiedere o ordinare l' azione o l' impiego della forza pubblica contro la esecuzione di una legge, o contro la riscossione di un' imposta legale, o contro l' esecuzione di un' ordinanza o mandato di giustizia, o di qualunque altro ordine emanato dall' autorità legittima; sarà punito con la reclusione.

189. Se questa richiesta o quest' ordine hanno prodotto il loro effetto, la pena sarà la deportazione.

190. Le pene indicate negli articoli 188, e 189 non si applicheranno ai funzionarj o preposti che avessero agito per ordine dei loro superiori, se non in quanto quest' ordine sarà stato dato da questi per oggetti di loro giurisdizione, e sopra i quali fosse ad essi dovuta obbedienza gerarchica. In questo caso le pene sopra indicate, si applicheranno soltanto ai superiori che i primi avranno dato quest' ordine.

191. Se in sequela dei detti ordini o richieste, sopravvengono altri delitti punibili con pene più gravi di quelle espresse negli articoli 188 e 189, queste pene più

gravi si applicheranno ai funzionarj, agenti o preposti colpevoli di aver dati gli ordini suddetti, o fatte le suddette richieste.

§. VI.

Di alcuni delitti relativi al modo di tener gli atti dello stato civile.

192. Gli ufficiali dello stato civile che avranno inscritto i loro atti su semplici fogli volanti, saranno puniti con prigionia di un mese almeno, e tre mesi al più, e con un' ammenda da sedici a duecento franchi.

193. Allorchè per la validità di un matrimonio la legge prescrive il consenso dei genitori o altre persone, l' ufficiale dello stato civile che non si sarà assicurato della esistenza di un tal consenso, sarà punito con un' ammenda da sedici a trecento franchi, e con prigionia di sei mesi almeno e di un anno al più.

194. L' ufficiale dello stato civile sarà anche punito con un' ammenda da sedici a trecento franchi, quando abbia ricevuto prima del termine prescritto dall' articolo 228 del Codice Napoleone l' atto di matrimonio di una donna stata per l' innanzi già maritata (1).

---

(1) Cod. Nap. art. 228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell' antecedente.

195. Le pene stabilite dagli articoli precedenti contro gli ufficiali dello stato civile, saranno ad essi applicabili, anche allorquando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata, o fosse stata nascosta; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di collusione, e senza pregiudizio pure delle altre disposizioni penali del titolo V del Libro Primo del Codice Napoleone.

§. VII.

Dell' esercizio della pubblica autorità illegalmente anticipato o prolungato.

196. Qualunque funzionario pubblico, che sarà entrato in esercizio delle sue funzioni senza aver prestato il giuramento, potrà esser processato, e punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e centocinquanta al più.

197. Qualunque funzionario pubblico revocato, destituito, sospeso, o legalmente interdetto, che, dopo averne avuto la notizia ufficiale, avrà continuato nell' esercizio delle sue funzioni, o che, essendo elettivo o temporario, le avrà esercitate dopo che altri gli è stato sostituito, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno e di due anni al più, e con un' ammenda da cento a cinquecento franchi: gli sarà interdetto l' esercizio di qualunque pubblico ufficio per cinque anni almeno, e die-

Dei disturbi cagionati all' ordine pubblico dai ministri dei culti nell' esercizio del lor ministero.

§. I.

Delle trasgressioni che possono porre in pericolo lo stato civile delle persone

199. Qualunque ministro di un culto che procederà alle cerimonie religiose di un matrimonio, senza che sia stata a lui giustificata l' esistenza dell' atto precedente di matrimonio, ricevuto dagli ufficiali dello stato civile, sarà, per la prima volta, punito con un' ammenda da sedici a cento franchi.

200. In caso di nuove trasgressioni della qualità espressa nell' articolo precedente, il ministro del culto che le avrà commesse sarà punito, cioè,

Per la prima recidiva con prigionia di due anni almeno, e di cinque al più;

E per la seconda, con la deportazione.

§. II.

Delle critiche, censure, o provocazioni dirette contro la pubblica autorità in un discorso pastorale pubblicamente pronunziato.

201. I ministri dei culti che pronunzieranno, nell' esercizio del lor ministero,

e in una pubblica adunanza, un discorso contenente la critica o la censura del Governo, di una legge, di un decreto imperiale, o di qualunque altro atto della pubblica autorità, saranno puniti con prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più.

202. Se il discorso contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi o altri atti della pubblica autorità; o se tende a sollevare o armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro del culto che lo avrà pronunziato sarà punito con prigionìa di due anni almeno e di cinque al più, se la provocazione non ha prodotto effetto; e col bando, se ha dato luogo a disobbedienza, diversa però da quella, che sarebbe degenerata in sedizione, o rivolta.

203. Allorchè la provocazione sarà stata seguita da una sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella del bando, questa pena, qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.

§. III.

Delle critiche, censure o provocazioni dirette contro la pubblica autorità, in uno scritto pastorale.

204. Qualunque scritto contenente istru-

zioni pastorali, di qualsivoglia forma, e nel quale un ministro del culto si sarà ingerito in criticare o censurare il Governo, o qualunque atto della pubblica autorità, porterà la pena del bando contro il ministro che l'avrà pubblicato.

205. Se lo scritto mentovato nell'articolo precedente contiene una provocazione diretta alla disobbedienza alle leggi e altri atti della pubblica autorità, o se tende a sollevare o armare una parte dei cittadini contro l'altra, il ministro che l'avrà pubblicato sarà punito con la deportazione.

206. Allorchè la provocazione contenuta nello scritto pastorale sarà stata seguita da sedizione o rivolta, la di cui natura dia luogo contro uno o più fra i colpevoli a una pena più grave di quella della deportazione, questa pena qualunque siasi, sarà applicata al ministro reo della provocazione.

§. IV.

Della corrispondenza dei ministri dei culti con corti o potenze estere in materia di religione.

207. Qualunque ministro di un culto, che avrà in questioni o materie religiose, tenuta corrispondenza con una corte o potenza estera, senza averne preventivamente informato il ministro dell' Imperatore, incaricato della sopraintendenza ai

culti, e senza averne ottenuto il suo assenso, sarà per questo solo fatto punito con un'ammenda da cento a cinquecento franchi, e con prigionia di un mese almeno e di due anni al più.

208 Se la corrispondenza mentovata nell'articolo precedente è stata accompagnata o seguita da altri fatti contrarj alle disposizioni formali di una legge o di un decreto dell'Imperatore, il colpevole sarà punito col bando, a meno che la pena risultante dalla natura di questi fatti non fosse più grave; nel quale caso questa pena più grave sarà soltanto applicata.

SEZIONE IV.

Resistenza, disobbedienza, ed altre mancanze verso la pubblica autorità.

§. I.

Ribellione.

209. Qualunque attacco o resistenza con violenza e vie di fatto verso gli ufficiali ministeriali, le guardie campestri o dei boschi, la forza pubblica, i preposti all'esazione delle tasse e contribuzioni, i loro latori di sentenze, i preposti delle dogane, i sequestraj, gli ufficiali o agenti della polizia amministrativa e giudiciaria, che agiscono per esecuzione delle leggi, ordini, o ordinanze della autorità pubblica,

dei mandati di giustizia, o sentenze, è qualificato, secondo le circostanze, misfatto, o delitto di ribellione.

210. Se la ribellione è stata commessa da più di venti persone armate, i colpevoli saranno puniti con i lavori pubblici a tempo; e se non vi è stata delazione di armi, saranno puniti con la reclusione.

211. Se la ribellione è stata commessa da una riunione armata di tre persone o più, fino a venti inclusive, la pena sarà la reclusione; se non vi è stata delazione di armi, la pena sarà la prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

212. Se la ribellione è stata commessa soltanto da una o due persone con armi, sarà punito con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più; e se ha avuto luogo senza armi, con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi.

213. In caso di ribellione in banda o attruppamento, l'articolo 100 del codice presente sarà applicabile ai ribelli senza funzioni nè impiego nella banda, che si saranno ritirati alla prima intimazione della pubblica autorità, o anche di poi, se sono stati presi fuori del luogo della ribellione, e senza nuova resistenza, e senza armi.

214. Qualunque riunione d'individui per un misfatto o un delitto, è riputata riunione armata, allorchè più di due persone portano armi palesi.

215. Le persone che si trovasser munite d'armi nascoste, e che avessero fatto parte di una truppa o riunione non riputata armata, saranno individualmente punite come se avesser fatto parte di una truppa o riunione armata.

216. Gli autori dei misfatti e delitti commessi nel corso o in occasione d'una ribellione, saranno puniti con le pene stabilite contro ciascuno di questi delitti, e se esse sono più gravi quelle della ribellione.

217. Sarà punito come colpevole della ribellione, chiunque vi avrà provocato o con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o con scritti stampati.

Nel caso in cui la ribellione non avesse avuto luogo, il provocatore sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di un anno al più.

218. In tutti i casi nei quali sarà pronunziata per causa di ribellione una semplice pena di prigionia, i colpevoli potranno inoltre esser condannati a una multa da sedici a duecento franchi.

219. Saranno punite come riunioni di ribelli quelle che saranno state formate con armi o senza, e accompagnate da violenze o minacce contro l' autorità amministrativa, gli ufficiali, o gli agenti di polizia, o contro la forza pubblica,

1. Dagli operai, o lavoranti a giornata nelle pubbliche officine e manifatture;

2. Dagli individui ammessi negli ospizj;

3. Dai prigionieri, imputati, accusati o condannati.

220. La pena applicata per ribellione ai carcerati imputati, accusati o condannati per altri misfatti o delitti, sarà dai medesimi subita, cioè,

Da quelli, i quali per causa di misfatti o delitti che hanno cagionato la loro prigionia, sono o sarebbero condannati a una pena non capitale nè perpetua, immediatamente dopo lo spirar di questa pena;

E dagli altri, immediatamente dopo il decreto o sentenza divenuta definitiva, che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del fatto per cui erano detenuti.

221. I capi di una ribellione, e quelli che l'avranno provocata, potranno esser condannati a rimanere, spirato il termine della lor pena, sotto la vigilanza speciale dell'alta polizia, per cinque anni almeno e dieci al più.

§. II.

Oltraggi e violenze verso i depositarj dell'autorità e forza pubblica.

222. Allorchè uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiciario, avranno ricevuto nell'esercizio delle loro funzioni, o per causa di questo esercizio, qualche oltraggio di parole tendente a ferirli nel loro onore, o nella loro delicatezza, quegli che gli avrà così oltraggiati

sarà punito con prigionìa di un mese almeno e di due anni al più.

Se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una corte o di un tribunale, la prigionìa sarà di due anni almeno e di cinque al più.

223. L'oltraggio fatto con gesti o minacce a un magistrato nell'esercizio, o a cagione dell'esercizio delle sue funzioni sarà punito con prigionìa di un mese almeno e di sei al più; e se l'oltraggio è accaduto all'udienza di una corte o di un tribunale, sarà punito con prigionìa non minore d'un mese nè maggiore di due anni.

224. L'oltraggio fatto con parole, gesti, o minacce a qualunque ufficial ministeriale, o agente depositario della forza pubblica nell'esercizio o a cagion dell'esercizio delle sue funzioni, sarà punito con un'ammenda da sedici a duecento franchi.

225. La pena sarà la prigionìa di sei giorni al meno e di un mese al più se l'oltraggio mentovato nel precedente articolo è stato diretto contro un comandante della forza pubblica.

226. Nel caso degli articoli 222, 223 e 225 l'offensore potrà, oltre la prigionìa, esser condannato alla riparazione, o alla prima udienza o in scritto, ed il tempo della prigionìa decretata contro di lui si principierà a contare dal giorno, soltanto in cui la riparazione sarà stata fatta.

227. Nel caso dell'articolo 224. l'of-

fensore potrà anche oltre l' ammenda esser condannato a una riparazione verso l' offeso; e se dilaziona, o ricusa, potrà esservi costretto coll' arresto personale.

228. Qualunque individuo anche senza armi e senza che ne sia derivata ferita avrà percosso un magistrato nell' esercizio delle sue funzioni, o a cagion di questo esercizio, sarà punito con prigionìa di due anni almeno e di cinque al più.

Se una tal violenza è accaduta all' udienza di una corte o di un tribunale il colpevole sarà punito con la gogna.

229. Nell' uno e nell' altro dei casi espressi nell' articolo precedente il colpevole potrà inoltre esser condannato ad allontanarsi per il tempo di cinque anni almeno e di dieci al più, dal luogo ove risiede il magistrato, e alla distanza di due miriametri (1).

Questa disposizione si eseguirà contando dal giorno nel quale il condannato avrà subìto la pena.

Se il condannato trasgredisce quest' ordine, avanti lo spirar del tempo prefisso, sarà punito col bando.

230. Le violenze della specie espressa nell' articolo 228 dirette contro un ufficiale ministeriale, un agente della forza pubblica, o un cittadino incaricato di un

(1) Poco più di dodici antiche miglia Toscane

ministero di pubblico servizio, se sono accadute nel tempo che esercitavano il loro ministero o a cagion di esso, saranno punite con prigionia di un mese almeno, e di sei al più.

231. Se le violenze esercitate contro i funzionarj ed agenti indicati nell'articolo 228, e 230 sono state causa di spargimento di sangue, ferite o malattia, la pena sarà la reclusione; se nei quaranta giorni ne è accaduta la morte, il colpevole sarà punito colla morte.

232. Anche nel caso nel quale queste violenze non avessero cagionato spargimento di sangue, ferite, o malattia le percosse saranno punite con la reclusione, se esse saranno state date con premeditazione o insidie.

233. Se le ferite sono nella classe di quelle che portano il carattere di omicidio, il colpevole sarà punito colla morte.

§. III.

Rifiuto di un servigio dovuto legalmente.

234. Qualunque comandante, ufficiale, o sotto-ufficiale della forza pubblica, che dopo esserne stato legalmente richiesto dall' autorità civile avrà ricusato di far agire la forza sottoposta ai suoi ordini, sarà punito con prigionia di un mese al meno e di tre al più, senza pregiudizio delle riparazioni civili, che fossero dovute a

termini dell' articolo 51 del presente Codice.

235. Le leggi penali e regolamenti relativi alla conscrizione militare continueranno a ricevere la loro esecuzione.

236. I testimonj e giurati che avranno allegata una scusa riconosciuta falsa, saranno condannati oltre le ammende fissate per aver mancato di comparire alla prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

§. IV.

Evasione dei prigionieri, occultamento dei rei.

237. Ogni qualvolta accaderà fuga di detenuti, gli uscieri, comandanti in capo e subalterni, o della gendarmeria, o della forza armata destinata alla scorta, o alla guardia dei posti, i soprastanti, guardiani, carcerieri, e qualunque altro preposto alla condotta, trasporto o custodia dei detenuti, saranno puniti come segue.

238. Se il fuggitivo era imputato di delitti di polizia, o di misfatti semplicemente infamanti, o se era prigioniere di guerra, i preposti alla di lui guardia o scorta, saranno puniti in caso di negligenza con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

E in caso di connivenza con prigionia di sei mesi almeno e due anni al più.

Coloro che non essendo incaricati della custodia o scorta del detenuto avranno procurata o agevolata la di lui fuga, saranno puniti con prigionia di sei giorni almeno e di tre mesi al più.

239. Se i detenuti fuggitivi o uno di essi erano imputati o accusati di un misfatto di natura tale da portare pena afflittiva a tempo, o condannati per uno di questi misfatti, la pena contro i preposti alla custodia o scorta in caso di negligenza, sarà la prigionia di due mesi almeno, e di sei al più;

In caso di connivenza, la reclusione.

Gl' individui non incaricati della custodia dei detenuti che avranno procuratà o agevolata la fuga saranno puniti con prigionia, non minore di tre mesi nè maggiore di due anni.

240. Se i fuggitivi, o uno di essi sono imputati o accusati di misfatti di natura tale da portare pena di morte o pene perpetue, o se sono condannati ad una di queste pene, le loro scorte, o custodi saranno puniti con prigionia di un anno almeno e di due al più, in caso di negligenza; e coi lavori pubblici a tempo in caso di connivenza.

Gli individui non incaricati della custodia o scorta dei prigionieri, che in caso di negligenza n'avranno o facilitata o procurata la fuga, saranno puniti con prigionia di un anno almeno, e di cinque al più.

241. Se la fuga è accaduta o è stata tentata con violenza o rottura della carcere, le pene contro coloro che l'avranno favorita, somministrando gli istrumenti atti ad effettuarla, saranno, in caso che il fuggitivo forse della qualità espressa nell'articolo 238, la prigionia di tre mesi almeno e di due anni al più;

Nel caso dell'articolo 239, la prigionia di due anni almeno e di cinque al più; e nel caso dell'artic. 240 la reclusione.

242. In tutti i casi che sopra, allorchè i terzi che avranno procurata o facilitata la fuga vi saran pervenuti corrompendo i custodi o carcerieri, o di connivenza con essi, saranno puniti con le pene medesime da infliggersi ai custodi o carcerieri.

243. Se la fuga con rottura o violenza è stata favorita con trasmissione d'armi, i custodi e scorte che vi avranno contribuito saranno puniti con i lavori pubblici a vita; le altre persone con i lavori pubblici a tempo.

244. Tutti quelli che saranno stati conniventi alla fuga di un detenuto, saranno solidalmente condannati, a titolo di danni e interessi, a tutto ciò che la parte civile del detenuto avrebbe avuto diritto di ottenere contro di lui.

245. A riguardo dei detenuti che saranno fuggiti, o che avranno tentato di fuggire con rottura di carcere o violenza, saranno, per questo solo fatto, puniti con prigionia di sei mesi almeno e

di un anno al più ; e subiranno questa pena subito dopo consumata quella che avranno incorso per il misfatto o delitto, a cagion del quale erano detenuti, o immediatamente dopo il decreto o sentenza che gli avrà rilasciati, o rimandati assoluti del detto misfatto o delitto; il tutto senza pregiudizio delle pene più gravi che avrebbero potuto incorrere per altri misfatti commessi nelle loro violenze.

246. Chiunque sarà condannato, per aver favorito una fuga, o i tentativi di fuga a una prigionia al di là de' sei mesi, potrà in oltre esser sottoposto alla vigilanza speciale dell' alta polizia per un intervallo di cinque anni almeno e di dieci al più.

247. Le pene di prigionia di sopra stabilite contro le scorte o custodi in caso di negligenza soltanto, cesseranno allorchè i fuggitivi saranno ripresi, o di nuovo esibiti, purchè ciò accada dentro quattro mesi dal giorno della fuga, e che non siano arrestati per altri misfatti o delitti commessi posteriormente.

248. Quelli, che avranno nascosto o fatto nascondere persone che essi sapevano aver commessi misfatti portanti pena afflittiva, saranno puniti con tre mesi di prigionia almeno, e di due anni al più.

Sono eccettuati dalla presente disposizione gli ascendenti o discendenti, conjugi, anche dopo il divorzio, fratelli o sorelle dei rei nascosti, o i loro affini nel medesimo grado.

§. V.

Rottura di sigilli, e furto di documenti nei depositi pubblici.

249. Quando i sigilli apposti per ordine del Governo, e in seguito di un' ordinanza di giustizia pronunziata in qualunque siasi materia, saranno stati rotti, i custodi saranno puniti, per semplice negligenza, con prigionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più.

250. Se la rottura dei sigilli riguarda carte o effetti di una persona imputata o accusata di un misfatto portante pena di morte, lavori pubblici a vita, o deportazione, o condannata ad una di queste pene, il custode negligente sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

251. Chiunque avrà appostatamente rotto sigilli apposti su carte o effetti della specie indicata nell' articolo 249, o contribuito alla rottura dei sigilli sarà punito con la reclusione; e se questi è il custode stesso sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo.

252. Per ciò che concerne qualunque altra rottura di sigilli, i colpevoli saranno puniti con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni; e se questi è il custode stesso, sarà punito colla medesima pena per due anni almeno, e per cinque al più.

253. Qualunque furto commesso per mezzo di rottura di sigilli, sarà punito come furto con scasso.

254. In quanto alle sottrazioni, distruzioni, toglimenti di carte o processi criminali, o altre scritture, registri, atti, ed effetti contenuti in archivj, cancellerie o depositi pubbliei, o rimessi a un depositario pubblico in tal qualità, le pene saranno contro i cancellieri, archivisti, notari, o altri depositarj negligenti, la prigionia di tre mesi almeno, e di un anno al più, ed un' ammenda di cento a trecento franchi.

255. Chiunque si sarà reso colpevole delle sottrazioni, toglimenti, o distruzioni mentovate nell' articolo precedente sarà punito con la reclusione.

Se n'è colpevole lo stesso depositario, sarà punito con i lavori pubblici a tempo.

156. Se la rottura dei sigilli, le sottrazioni, toglimenti, e distruzioni, di scritture sono state commesse con violenza verso le persone, la pena sarà contro qualunque persona, quella dei pubblici lavori a tempo, senza pregiudizio delle pene più gravi, ove occorra, secondo la natura delle violenze, ed altri misfatti che vi fusser congiunti.

§. VI.

Degradazioni di Monumenti.

257. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato, o degradato monumenti, statue, ed altri oggetti destinati alla utilità od ornamento pubblico; ed inalzati dall'autorità pubblica o con la sua autorizzazione, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un' ammenda non minore di cento nè maggiore di cinquecento franchi.

§. VII.

Usurpazione di titoli o funzioni.

258. Chiunque senza titolo si sarà intruso in funzioni pubbliche, civili o militari, o avrà esercitato gli atti di una di queste funzioni, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, senza pregiudizio della pena di falso, se l' atto porta il carattere di questo misfatto.

259. Qualunque persona che avrà pubblicamente portato un abito d' ufizio, un uniforme, o una decorazione che non gli apparteneva, o che si sarà attribuito titoli imperiali che non gli fossero stati legalmente conferiti, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi, nè maggiore di due anni.

§. VIII.

Ostacoli al libero esercizio dei culti.

260. Qualunque privato che, con vie di fatto o minacce, avrà costretto o impedito uno o più persone di esercitare uno dei culti autorizzati, di assistere all' esercizio di questo culto, e di celebrare certe feste, osservare certi giorni di riposo, ed in conseguenza d' aprire o chiudere le loro officine, botteghe o magazzini, o di fare, o tralasciare certi lavori, sarà punito per questo solo fatto con un' ammenda di sedici franchi almeno, e dugento al più, e con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di due mesi.

261. Coloro che avranno impedito, ritardato, o interrotto gli esercizj di un culto con tumulti o disordini cagionati nel tempio o altro luogo destinato o inserviente attualmente a questi esercizj, saranno puniti con un' ammenda da sedici a trecento franchi, e con prigionia di sei giorni almnuo, e di tre mesi al più.

262. Qualunque persona, che avrà con parole o gesti oltraggiato gli oggetti di un culto nei luoghi destinati, o inservienti attualmente al suo esercizio, o i ministri di questo culto nelle loro funzioni, sarà punita con un' ammenda da sedici a cinquecento franchi, e con prigionia di quindici giorni almeno, e di sei mesi al più.

263. Chiunque avrà percosso il ministro

di un culto nelle sue funzioni, sarà punito con la gogna.

264. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto ai tumulti, oltraggi, o vie di fatto, la di cui natura, o le di cui circostanze non daranno luogo a pene più gravi, secondo le altre disposizioni del presente codice.

SEZIONE V.

Associazione di malfattori, vagabondaggio, *e mendicità*.

§. I.

Associazione di malfattori.

265. Qualunque associazione di malfattori contro le persone, o le proprietà è un misfatto contro la pubblica quiete.

266. Questo misfatto esiste col solo fatto della formazione di bande, o di corrispondenza tra esse e i loro capi o comandanti, o convenzioni tendenti a render conto, e a far distribuzione o divisione del prodotto dei misfatti.

267. Quando questo misfatto non fosse stato accompagnato o seguito da alcun altro, gli autori, i direttori dell' associazione, e i comandanti in capo o subalterni di queste bande saranno puniti coi lavori pubblici a tempo.

268. Tutti gli altri individui incaricati

di un servigio qualunque in queste bande, e quelli che avranno scientemente e volontariamente somministrato alle bande, e loro divisioni, armi, munizioni, istrumenti del misfatto, alloggio, ritiro, o luogo di riunione saranno puniti con la reclusione.

§. II.

Vagabondaggio.

269. Il vagabondaggio è un delitto.

270. I vagabondi, o persone sconosciute sono quelle che non hanno nè domicilio certo, nè mezzi di sussistenza, e che non esercitano abitualmente nè mestiere nè professione.

271. I vagabondi o persone sconosciute, che saranno state legalmente dichiarate tali, verranno per questo solo fatto punite con prigionia di tre mesi almeno, o di sei al più, e resteranno dopo subita la loro pena a disposizione del Governo per il tempo che egli determinerà, e secondo la loro condotta.

272. Le persone dichiarate vagabonde per sentenza potranno, se sono estere, esser condotte per ordine del Governo fuori del territorio dell'Impero.

273. I vagabondi nati in Francia potranno dopo una sentenza, anche passata in cosa giudicata, esser reclamati con

deliberazione del consiglio municipale della comune nella quale sono nati, o può esser per essi prestata cauzione da un cittadino solvente.

Se il Governo accoglie il reclamo, o accetta la cauzione, gli individui così reclamati, o cautelati, saranno per suo ordine rimandati o condotti nella comune che gli ha reclamati, o in quella che sarà loro assegnata per residenza a richieste del mallevadore.

§. III.

Mendicità.

274. Ogni persona che sarà stata trovata mendicando in un luogo, per il quale esisterà uno stabilimento pubblico organizzato affine d'ovviare alla mendicità, sarà punita con prigionia di tre mesi almeno, e sei al più, e sarà, spirato il tempo della sua pena, condotta al deposito di mendicità.

275. Nei luoghi nei quali non esistono peranche tali stabilimenti, i mendicanti per abitudine, e validi, saranno puniti con prigionia di un mese almeno e tre al più.

Se sono stati arrestati fuori del cantone di loro residenza, saranno puniti con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

276. Tutti i mendicanti, anche invalidi

che avranno usato minacce, o saranno entrati senza permesso del proprietario, o delle persone di sua casa, o in una abitazione, o in un recinto annesso;

O che fingeranno piaghe o malattie;

O che mendicheranno in riunione, a meno che non sia il marito e la moglie, o il padre e la madre e i loro piccoli figli, il cieco e la sua guida;

Saranno puniti con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più.

Disposizioni comuni ai vagabondi e mendicanti.

277. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà stato preso travestito in qualunque modo,

O con armi indosso, benchè non ne abbia fatto uso, nè minacciato alcuno,

O munito di lime, grimaldelli o altri istrumenti atti a commetter furti o altri delitti, o procurargli i mezzi di penetrar nelle case,

Sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque al più.

278. Qualunque mendicante o vagabondo che sarà trovato con uno o più effetti in dosso di un valore superiore a cento franchi, e che non giustificherà d'onde gli provengono, sarà punito con la pena stabilita dall' art. 276.

279. Qualunque mendicante o vagabondo che avrà esercitato qualsisia atto di

violenza verso le persone sarà punito con la reclusione, senza pregiudizio delle pene più gravi, se vi è luogo, in proporzione del genere e delle circostanze della violenza.

280. Qualunque vagabondo o mendicante che avrà commesso un misfatto portante la pena dei lavori pubblici a tempo, sarà inoltre bollato.

281. Le pene stabilite dal presente Codice contro gli individui latori di certificati falsi, falsi passaporti, o carte di rotta false, saranno sempre nella loro specie portate al *maximum*, quando saranno applicate a vagabondi o mendicanti.

282. I vagabondi o mendicanti, che avranno subito le pene stabilite dagli articoli precedenti, spirato il termine di queste pene, rimarranno a disposizione del Governo.

SEZIONE IV.

Delitti commessi per via di scritti, immagini, o stampe distribuite senza nome d' autore, stampatore, o incisore.

283. Qualunque pubblicazione o distribuzione d' opere, scritti, avvisi, bullettini, affissi, giornali, fogli periodici o altri stampati, nei quali non si troverà la vera indicazione dei nomi, professione e dimora dell' autore o dello stampatore, sarà per questo solo fatto punita con pri-

gionia di sei giorni almeno, e di sei mesi al più, contro qualunque persona che scientemente avrà contribuito alla pubblicazione o distribuzione.

284. Questa disposizione sarà ridotta a pene di semplice polizia,

1. Per i banditori, affiggitori, venditori, distributori che avranno fatto conoscer la persona dalla quale hanno ricevuto lo scritto stampato;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore;

3. Anche per lo stampatore che avrà fatto conoscer l'autore.

285. Se lo scritto stampato contiene qualche provocazione a misfatti o delitti, i banditori, affiggitori, venditori e distributori saranno puniti come complici dei provocatori, a meno che non abbiano fatto conoscere quelli dai quali hanno ricevuto lo scritto contenente la provocazione.

In caso di rivelazione non incorreranno se non nella pena di prigionia di sei giorni almeno, e di tre mesi al più, e la pena di complicità sarà soltanto applicabile a quelli che non avranno fatto conoscere le persone dalle quali avranno ricevuto lo scritto stampato, ed allo stampatore, se è noto.

286. In tutti i casi sopra espressi gli esemplari presi saranno confiscati.

287. Ogni esposizione o distribuzione di canzoni, libelli, figure, o immagini contrarie ai buoni costumi, sarà punita con

un' ammenda da sedici a cinquecento franchi, con prigionia di un mese almeno, e di un anno al più, e con la confisca dei rami e degli esemplari impressi o stampati delle canzoni, figure, o altri oggetti del delitto.

288. La pena di prigionia e l'ammenda determinata dall' articolo precedente saranno ridotte a pene di semplice polizia,

1. Per i banditori, venditori, o distributori che avranno fatto conoscere la persona, che loro ha rimesso l' oggetto del delitto;

2. Per chiunque avrà fatto conoscere lo stampatore, o l' incisore;

3. Anche per lo stampatore, o l' incisore, che avranno fatto conoscere l' autore, o la persona dalla quale saranno stati incaricati della stampa o dell' incisione.

289. In tutti i casi espressi nella presente sezione, e nei quali l' autore sarà noto, ei subirà il *maximum* della pena annessa alla specie del delitto.

Disposizioni particolari.

290. Qualunque individuo, che senza esservi stato autorizzato dalla polizia, farà il mestiere di banditore, o affiggitore di scritti impressi, disegni, o incisioni, anche rivestiti del nome degli autori, stampatori, disegnatori, o incisori sarà punito

con prigionia di sei giorni almeno e di due mesi al più.

SEZIONE VII.

Delle società o riunioni illecite.

291. Niuna società di più di venti persone il di cui oggetto sarà di riunirsi tutti i giorni, o in certi giorni determinati per occuparsi di oggetti religiosi, letterarj, politici, o di altro genere non potrà formarsi se non col consenso del Governo, e sotto le condizioni che all' autorità pubblica piacerà d' imporre alla società.

Nel numero di persone indicato nel presente articolo non sono comprese quelle domiciliate nella casa, ove si riunisce la società.

292. Qualunque società della natura sopra espressa, che si sarà formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta avrà violate le condizioni impostele, sarà sciolta.

I capi, direttori o amministratori della società saranno inoltre puniti con un' ammenda da 16 a 200 franchi.

293. Se con discorsi, esortazioni, invocazioni, o preghiere in qualunque lingua siasi, o con letture, affissi, pubblicacazioni o distribuzioni di scritti qualunque, sono state fatte in queste società provocazioni a misfatti o delitti, la pena sarà un' ammenda di cento a trecento franchi,

e la prigionia di tre mesi almeno, e di due anni al più contro i capi, direttori, e amministratori di queste società, senza pregiudizio delle pene più gravi che fossero stabilite dalla legge contro gli individui personalmente colpevoli della provocazione, i quali in nessun caso potranno esser puniti con pena minore di quella inflitta ai capi, direttori, e amministratori della società.

294. Qualunque individuo, che senza permissione dell' autorità municipale, avrà accordato o concesso l' uso della sua casa o del suo appartamento in tutto o in parte per la riunione dei membri di una società, anche autorizzata, o per l' esercizio di un culto, sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e duecento al più.

***
**

TITOLO II.

Misfatti e delitti contro i privati.

CAPITOLO I.

Misfatti e delitti contro le persone.

SEZIONE PRIMA.

Omicidj ed altri misfatti capitali, minacce d'attentati contro le persone.

§. I.

Omicidio semplice, Assassinio, Parricidio Infanticidio, Veneficio.

295. L' omicidio commesso con sola volontà di commetterlo è caratterizzato omicidio semplice.

296. Qualunque omicidio commesso con premeditazione o con insidie è caratterizzato assassinio.

297. La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione di attentare alla persona di un individuo determinato, o anche di quello che sarà trovato e incontrato, quando anche un tal disegno dipendesse da qualche circostanza o condizione.

298. L' aguato consiste nell' attendere per un corso minore o maggiore di tempo in uno o diversi luoghi, un individuo, o

per dargli la morte, o per esercitare sopra di lui atti di violenza.

299. L' omicidio del padre o della madre legittimi, naturali, o adottivi, o di qualunque altro ascendente legittimo, è caratterizzato parricidio.

300. E' caratterizzato infanticidio l' uccisione di un fanciullo recentemente nato.

301. E' caratterizzato veneficio qualunque attentato alla vita di una persona per mezzo di sostanze capaci di dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siano state impiegate o amministrate, e qualunque ne siano state le conseguenze.

302. Qualunque colpevole di assassinio, parricidio, infanticidio, e veneficio, sarà punito con la morte; non derogando alla disposizion particolare contenuta nell' art. 13 rapporto al parricidio.

303. Saranno puniti come colpevoli di assassinio tutti i malfattori, qualunque sia la loro denominazione, che per la esecuzione dei loro delitti impiegano torture, o commettono atti di barbarie.

304. L' omicidio semplice porterà la pena di morte quando avrà preceduto, accompagnato, o seguito un altro misfatto o delitto.

In qualunque altro caso il colpevole d' omicidio semplice sarà punito colla pena de' lavori pubblici a vita.

§. II.

Minacce.

305. Chiunque avrà minacciato con scritto anonimo o firmato, un assassinio, un veneficio, o qualunque altro attentato contro le persone, che sarebbe punibile colla pena di morte, dei pubblici lavori a vita, o della deportazione, sarà punito con la pena dei lavori pubblici a tempo nel caso in cui la minaccia fosse stata fatta con ordine di deporre una somma di denaro in un luogo indicato, o di adempire a qualunque altra condizione.

306. Se questa minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà la prigionia di due anni almeno, e di cinque al più, e un' ammenda da cento a seicento franchi.

307. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione è stata verbale, il colpevole sarà punito con prigionia di sei mesi almeno, e di due anni al più, e con un' ammenda da venticinque a trecento franchi.

308. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti il colpevole potrà inoltre esser posto, per decreto o sentenza, sotto la vigilanza dell' alta polizia, per cinque anni almeno e dieci al più.

Ferite e percosse volontarie non caratterizzate omicidio, e altri misfatti, e delitti volontarj.

309. Sarà punito con la pena della reclusione, qualunque individuo che avrà ferito, o percosso, se da questi atti di violenza è derivata una malattia o incapacità di lavoro personale per più di venti giorni.

310. Se il misfatto mentovato nell' articolo precedente è stato commesso con premeditazione o aguato, la pena sarà quella dei pubblici lavori a tempo.

311. Quando le ferite o percosse non avranno cagionata alcuna malattia o incapacità di lavoro personale della specie mentovata nell' articolo 309, il colpevole sarà punito con prigionia di un mese almeno e di due anni al più, e con un' ammenda da sedici a dugento franchi.

Se vi è stata premeditazione o aguato la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più, e l' ammenda di cinquanta a cinquecento franchi.

312. Nei casi previsti dagli art. 309, 310, e 311 se il colpevole ha commesso il misfatto verso i suoi padre o madre legittimi, naturali, o adottivi, o altri ascendenti legittimi, sarà punito come segue,

Se l' articolo al quale si riferisce il caso stabilisce la prigionia e l' ammenda, il colpevole subirà la pena della reclusione;

Se l' articolo stabilisce la pena della reclusione, il colpevole subirà quella dei pubblici lavori a tempo;

Se l' articolo stabilisce la pena dei lavori pubblici a tempo, subirà quella dei lavori pubblici a vita.

313. I misfatti e delitti previsti nella presente e nella precedente sezione, se non commessi in riunione sediziosa, o con rivolta o saccheggio, sono imputabili ai capi, autori, istigatori, e provocatori di queste riunioni, rivolte, o saccheggi, i quali saranno puniti come colpevoli di questi misfatti, o delitti, e condannati alle stesse pene di quelli che li avranno personalmente commessi.

314. Qualunque individuo che avrà fabbricato o smerciato stiletti, tromboni, o qualunque specie siasi di armi vietate dalla legge o dai regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito con prigionia non minore di sei giorni, nè maggiore di sei mesi.

Il delatore delle dette armi sarà punito con un' ammenda di sedici franchi almeno, e di dugento al più.

Nell' uno e nell' altro caso le armi saranno confiscate.

Il tutto senza derogare alle pene più gravi, se vi ha luogo, in caso di complicità di misfatto.

315. Oltre le pene correzionali mentovate negli articoli precedenti, i tribunali potranno decretare la sottoposizione alla

vigilanza dell' alta polizia da due anni fino a dieci.

316. Qualunque colpevole del delitto di castrazione subirà la pena dei lavori pubblici a vita.

Se prima dello spirar di quaranta giorni dopo commesso il misfatto ne è susseguita la morte, il colpevole subirà la pena di morte.

317. Chiunque con cibi, bevande, medicamenti, violenze, o qualunque altro mezzo avrà procurato l' aborto di una donna incinta, vi abbia essa o non vi abbia acconsentito, sarà punito con la reclusione.

La stessa pena sarà pronunziata contro la donna che si avrà da per se stessa procurató l' aborto, o che avrà acconsentito di far uso dei mezzi a lei indicati o dati a tal uopo, se l' aborto ne è susseguito.

I medici, chirurgi e altri ufficiali di sanità, o sivvero speziali, che avranno indicati o amministrati questi mezzi, saranno condannati alla pena dei lavori pubblici a tempo in caso che l' aborto abbia avuto effetto.

318. Chiunque avrà venduto o smerciato bevande falsificate contenenti mistioni nocive alla salute sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due anni al più, e con un' ammenda da sedici a cinquecento franchi.

Le bevande falsificate che si troveranno appartenere al venditore, o distributore saran confiscate.

Omicidio, ferite, e percosse involontarie, misfatti, e delitti scusabili, e casi nei quali non possono essere scusati: omicidio, ferite, e percosse che non sono nè misfatti nè delitti.

§. I.

Omicidio, ferite e percosse involontarie.

319. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, disattenzione, negligenza, o inosservanza dei regolamenti avrà commesso involontariamente un omicidio, o ne sarà stato causa involontariamente, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno, e due anni al più, e con un'ammenda non minore di cinquanta nè maggiore di seicento franchi.

320. Se dalla mancanza d'avvertenza o di precauzione ne son resultate sole ferite o percosse, la prigionia sarà di sei giorni almeno, e di due mesi al più, e l'ammenda da sedici a cento franchi.

§. II.

Misfatti e delitti scusabili, e casi ne' quali non possono scusarsi.

321. L'omicidio, come pur le ferite e percosse sono scusabili, se sono stati pro-

vocati da percosse o violenze gravi verso le persone.

322. I misfatti e delitti mentovati nell' articolo precedente sono egualmente scusabili se sono stati commessi respingendo di giorno la scalata o lo scasso di recinti, muri o ingresso di una casa o di un appartamento abitato, o dei loro annessi.

Se il fatto è accaduto di notte, un tal caso è regolato dall' articolo 329.

323. Il parricidio non è mai scusabile.

324. L' omicidio semplice commesso dal conjuge sull' altro conjuge non è scusabile, se pure la vita del conjuge che ha commesso l' omicidio non è stata posta in pericolo, nell' atto stesso nel quale l' omicidio è accaduto.

Ciò non pertanto, nel caso d' adulterio preveduto dall' articolo 336, l' omicidio semplice commesso dal marito sulla moglie o sul complice, nel momento in cui gli sorprende in delitto flagrante nella casa conjugale, è scusabile.

325. Il delitto di castrazione, se è stato immediatamente provocato da un oltraggio violento al pudore, sarà considerato come omicidio o ferite scusabili.

326. Allorchè il fatto che serve di scusa sarà provato,

Se si tratta di un misfatto portante la pena di morte, o quella dei lavori pubblici a vita, o della deportazione, la pena sarà ridotta alla prigionia di un anno almeno, e di cinque al più.

Se si tratta di qualunque altro misfatto sarà ridotta a una prigionia da sei mesi a due anni.

In questi due primi casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell'alta polizia per cinque anni almeno e dieci al più.

Se si tratta di un delitto, la pena sarà ridotta alla prigionia da sei giorni a sei mesi.

§. III.

Omicidio, ferite, e percosse non caratterizzate misfatti nè delitti.

327. Non esiste nè misfatto nè delitto allorchè l'omicidio, le ferite, e le percosse erano ordinate dalla legge, o comandate dalla legittima autorità.

328. Non esiste nè misfatto nè delitto, allorchè l'omicidio, le ferite, e le percosse erano comandate dalla necessità attuale della difesa legittima di se stesso o di altri.

329. Sono compresi nei casi di necessità attuale di difesa i due seguenti:

1. Se l'omicidio è stato commesso, se le ferite sono state fatte, o le percosse date, rispingendo di notte la scalata o lo scasso di recinti, muri, o ingresso di una casa o di un appartamento abitato o suoi annessi;

2. Se il fatto è accaduto difendendosi contro gli autori dei furti o latrocinj eseguiti con violenza.

SEZIONE IV.

Attentati contro i costumi.

330. Qualunque persona che avrà commesso un oltraggio pubblico al pudore, sarà punita con prigionia da tre mesi a un anno, e con un'ammenda da sedici a dugento franchi.

331. Chiunque avrà commesso uno stupro violento, o sarà colpevole di qualunque altro attentato al pudore, consumato o tentato con violenza, contro persone dell' uno o dell' altro sesso, sarà punito con la reclusione.

332. Se il misfatto è stato commesso sulla persona di un fanciullo al di sotto della età di anni quindici compiti; il delinquente subirà la pena dei lavori pubblici a tempo.

333. La pena sarà dei lavori pubblici a vita, se i colpevoli sono della classe di quelli che hanno autorità sulla persona, verso la quale hanno commesso l' attentato se sono di lei institutori, o domestici salariati, o funzionarj pubblici, o ministri di un culto, o se il reo, chiunque egli sia, è stato ajutato nel suo delitto da una o più persone.

334. Chiunque avrà attentato ai costu-

mi, eccitando, favorendo, o agevolando abitualmente il libertinaggio o la corruzione della gioventù dell' uno o dell' altro sesso, sotto l' età di anni ventuno, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un' ammenda da cinquanta a cinquecento franchi.

Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o agevolata dai genitori, tutori, o altre persone incaricate di invigilarvi, la pena sarà la prigionia da due a cinque anni, e l' ammenda da trecento a mille franchi.

335. Ai colpevoli del delitto mentovato nell' articolo precedente sarà interdetta qualunque tutela e curatela, e qualunque partecipazione nei consigli di famiglia; a coloro, cioè, ai quali si applica il primo paragrafo del detto articolo per due anni almeno e cinque al più, e a coloro dei quali si parla nel paragrafo secondo, per dieci anni almeno e venti al più.

Se il delitto è stato commesso o dal padre o dalla madre, il colpevole sarà inoltre privato dei diritti e vantaggi a lui accordati dal Codice Napoleone, Libro Primo, Titolo IX *Della patria potestà*, sulla persona ed i beni del figlio.

In tutti i casi i colpevoli potranno inoltre esser sottoposti dal decreto o sentenza alla vigilanza dell' alta polizia, osservando per la durata di tal sottoposizione i termini stabiliti per la durata della inter-

dizione mentovata nel presente articolo.

336. L'adultero della moglie non potrà esser denunziato se non dal marito: ed anche una tal facoltà dovrà cessare se ei si trova nel caso prescritto dall' articolo 337.

337. La moglie convinta d'adulterio subirà la pena della prigionia per tre mesi almeno e due anni al più.

Il marito potrà arrestare l'effetto di una tal condanna, acconsentendo a riprender la moglie.

338. Il complice della moglie adultera sarà punito con prigionia durante lo stesso spazio di tempo, ed inoltre con un' ammenda da cento a due mila franchi.

Le sole prove che potranno essere ammesse contro l' imputato di complicità saranno, oltre il delitto flagrante, quelle risultanti da lettere o altre carte scritte dall' imputato.

339. Il marito che avrà tenuto seco una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto, sul reclamo della moglie, sarà punito con un' ammenda da cento a due mila franchi.

340. Qualunque persona che già stretta in matrimonio ne avrà contratto un altro prima dello scioglimento del precedente, sarà punita con la pena dei lavori pubblici a tempo.

Il pubblico ufficiale, che avrà prestato il suo ministero a un tal matrimonio, co-

noscendo l'esistenza del precedente, sarà condannato alla medesima pena.

SEZIONE V.

Arresti illegali e sequestri di persone.

341. Sarà punito con la pena dei pubblici lavori a tempo chiunque senza l'ordine delle autorità costituite, e fuori dei casi nei quali la legge ordina l'arresto degl' imputati, avrà arrestata, detenuta, o sequestrata qualunque persona;

Chiunque avrà somministrato il luogo per eseguire la detenzione o il sequestro subirà la medesima pena.

342. Se la detenzione o il sequestro è durato per più di un mese, la pena sarà quella dei lavori pubblici a vita.

343. La pena sarà ridotta alla prigionia da due a cinque anni, se i colpevoli dei delitti contemplati nell'articolo 341, prima di essere effettivamente processati, hanno reso la libertà alla persona arrestata, sequestrata o detenuta, avanti lo spirar del decimo giorno da quello dell' arresto, detenzione o sequestro in poi. Potranno ciò non pertanto esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per l'intervallo di cinque anni almeno, e di dieci al più.

344. In qualunque dei tre casi seguenti,

1. Se l'arresto è stato eseguito con

il falso abito d'ufizio, il falso nome, o il falso ordine della pubblica autorità;

2. Se la persona arrestata, detenuta, o sequestrata è stata minacciata di morte;

3. Se è stata ossoggetta a torture corporali,

I colpevoli saran puniti con la morte.

SEZIONE VI.

Misfatti e delitti tendenti a impedire o distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo, o a porre in dubbio la di lui esistenza. Toglimento. Infrazioni delle leggi sulle inumazioni.

§. I.

Misfatti e delitti contro un fanciullo.

345. I colpevoli di aver tolto, nascosto, o soppresso un fanciullo, di aver sostituito un fanciullo ad un altro, o di aver supposto un figlio ad una donna che non avrà partorito, saranno puniti con la reclusione.

La medesima pena avrà luogo contro coloro che, avendo in custodia un fanciullo, non lo esibiranno alle persone che han diritto di reclamarlo.

346. Qualunque persona che, avendo assistito ad un parto, non avrà fatta la dichiarazione a lei ordinata dall'articolo 56 del Codice Napoleone e nel termine

fissato dall' articolo 55 di detto Codice (1), sarà punita con prigionia da sei giorni a sei mesi, e con ammenda da sedici a trecento franchi.

347. Qualunque persona, che avendo trovato un fanciullo recentemente nato non lo avrà rimesso all' ufficiale dello stato civile, come è prescritto dall' articolo 58 del Codice Napoleone (2), sarà punita con le pene stabilite nell' articolo precedente.

La presente disposizione non si applica a colui che avesse acconsentito di incari-

---

(1) Cod. Nap. Art. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all' ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il fanciullo.

56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio; anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L' atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di due testimonj.

(2) Cod. Nap. Art. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all' ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze nel tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l' età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l' autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

carsi della cura del fanciullo, e che avesse fatta la sua dichiarazione a tal effetto avanti la municipalità del luogo ove il fanciullo è stato trovato.

348. Coloro che avranno portato ad un ospizio un fanciullo sotto l' età di sette anni compiti, che lor fosse stato confidato ad oggetto di averne cura, o per qualunque altra cagione, saranno puniti con prigionia da sei settimane a sei mesi, e con un' ammenda da sedici a cinquanta franchi.

Ciò non per tanto niuna pena sarà pronunciata, se non erano tenuti od obbligati a supplire gratuitamente agli alimenti e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avea supplito.

349. Coloro che avranno esposto ed abbandonato in un luogo solitario un fanciullo sotto l' età di sette anni compiti, coloro che avranno dato l' ordine di così esporlo, se questo ordine è stato eseguito, saranno per questo solo fatto condannati alla prigionia da sei mesi a due anni, e ad una ammenda da sedici a dugento franchi.

350. La pena stabilita nell' articolo precedente sarà da due a cinque anni, e l' ammenda da cinquanta a quattrocento franchi, contro i tutori o tutrici, istitutori o istitutrici del fanciullo esposto ed abbandonato da essi o per loro ordine.

351. Se in seguito della esposizione ed abbandono contemplati dagli articoli 349 e 350, il fanciullo è rimasto mutilato o

storpiato, l' azione sarà considerata come ferite volontarie per parte della persona che lo ha esposto ed abbandonato: se ne è accaduta la morte, l' azione sarà considerata come omicidio semplice: nel primo caso i colpevoli subiranno la pena applicabile alle ferite volontarie, e nel secondo caso quella dell' omicidio.

352. Coloro che avranno esposto e abbandonato in un luogo non solitario un fanciullo sotto l' età di sette anni compiti, saranno puniti con prigionia da tre mesi a un anno, e con un' ammenda da sedici a cento franchi.

353. Il delitto preveduto dall' articolo precedente sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un' ammenda da venticinque a dugento franchi, se è stato commesso dai tutori o tutrici, institutori o institutrici del fanciullo.

§. II.

Toglimento dei minori.

354. Chiunque avrà con frode o violenza tolto o fatto togliere un minore, o lo avrà portato via, rimosso o distratto, fatto portar via, rimuovere o distrarre dai luoghi, nei quali egli era stato posto da coloro alla autorità o direzione dei quali era soggetto o affidato, subirà la pena della reclusione.

355. Se la persona così tolta, o sviata

è una fanciulla sotto i sedici anni compiti, la pena sarà quella dei lavori pubblici a tempo.

356. Quando la fanciulla minore di sedici anni avesse acconsentito al suo ratto, o seguito volontariamente il rapitore, se questi era maggiore di ventun anno o più, sarà condannato ai lavori pubblici a tempo.

Se il rapitore non avea per anche ventun anno sarà punito con prigionia da due a cinque anni.

357. In caso che il rapitore avesse sposata la fanciulla da lui rapita, non potrà essere processato se non che sul reclamo delle persone, che secondo il Codice Napoleone hanno il diritto di domandare la nullità del matrimonio; nè condannato se non dopo che la nullità del matrimonio sarà stata pronunciata.

§. III.

Infrazione alle leggi sulle inumazioni.

358. Coloro che senza precedente autorizzazione dell' ufficiale pubblico ne' casi in cui è prescritta, avranno fatto inumare un individuo morto, saranno puniti con prigionia da sei giorni a due mesi, e con un' ammenda da sedici a cinquanta franchi, senza pregiudizio del processo da intentarsi contro i misfatti dei quali po-

tessero esser imputati in tal circostanza gli autori di questo delitto.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che avranno trasgredito in qualunque maniera alla legge e ai regolamenti relativi alle inumazioni affrettate.

359. Chiunque avrà ricevuto per nascondere, o nascosto il cadavere di una persona uccisa o morta in seguito di percosse o ferite, sarà punito con prigionia da sei mesi a due anni, e con un' ammenda da cinquanta a quattrocento franchi; senza pregiudizio delle pene più gravi se ha preso parte al misfatto.

360. Sarà punito con prigionia da tre mesi a un anno e con un' ammenda da sedici a dugento franchi, chiunque si sarà reso colpevole di violazione di tombe o sepolcri; senza pregiudizio delle pene stabilite contro i misfatti o delitti che fossero con questo congiunti.

SEZIONE VII.

Falsa testimonianza, Calunnie, Ingiurie, Rivelazion di segreti.

§. I.

Falsa testimonianza.

361. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale, o contro l' accusato o in di lui favore, sarà

punito con la pena dei pubblici lavori a tempo.

Se ciò non pertanto l' accusato è stato condannato ad una pena più grave di quella dei pubblici lavori a tempo, il falso testimone che ha deposto contro di lui subirà la medesima pena.

362. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia, o contro l' imputato o in di lui favore, sarà punito con la reclusione.

363. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito con la pena stabilita nell' articolo precedente.

364. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, ricompensa qualunque, o promesse, sarà punito colla pena de' pubblici lavori a tempo: in ogni caso sarà confiscato ciò che il falso testimone avrà ricevuto.

365. Il colpevole di subornazione di testimonj sarà condannato alla pena de' lavori pubblici a tempo, se la falsa testimonianza, che ne fu l' oggetto, porta la pena della reclusione: ai lavori pubblici a vita, se la falsa testimonianza porta la pena dei lavori pubblici a tempo, o quella della deportazione; ed alla pena di morte se porterà quella dei pubblici lavori a vita, o la pena capitale.

366. Quegli a cui sarà stato deferito o riferito il giuramento in materia civile, e

che avrà preso un giuramento falso sarà punito con la degradazione civica.

§. II.

Calunnie, Ingiurie, Rivelazion di segreti.

367. Sarà colpevole del delitto di calunnia quegli che o in luoghi o riunioni pubbliche, o in un atto autentico, e pubblico, o in uno scritto stampato o non stampato che sarà stato affisso, venduto, o distribuito, avrà imputato ad un individuo qualunque, fatti, che se fosser veri, esporrebbero quegli contro il quale sono asseriti, a processi criminali o correzionali, anche soltanto al disprezzo o all' odio dei cittadini.

La presente disposizione non si applica ai fatti, la pubblicità dei quali è autorizzata dalla legge, nè a quelli, che l' autore della imputazione era obbligato a rivelare o reprimere per la natura delle sue funzioni, o de' suoi doveri.

368. Si reputa falsa qualunque imputazione in appoggio della quale non si allega la prova legale. In conseguenza l' autor della imputazione non sarà ammesso a domandare in propria difesa, che ne sia fatta la prova: non potrà neppure allegare come mezzo di scusa, che i documenti o i fatti sono notorj, o che le imputazioni che danno luogo al processo sono copiate o estratte da fogli esteri, o altri scritti stampati.

369. Le calunnie pubblicate per via di giornali esteri potranno dar luogo a processo contro coloro che avranno mandato gli articoli, o dato l'ordine d'inserirvegli, o contribuito alla introduzione o alla distribuzione di questi fogli in Francia.

370. Allorchè il fatto imputato sarà legalmente provato vero, l'autore della imputazione sarà al coperto da qualunque pena.

Non sarà considerata come prova legale se non quella risultante da una sentenza, o da qualunque altro atto autentico.

371. Allorchè la prova legale non sarà allegata, il calunniatore sarà punito con le seguenti pene:

Se il fatto imputato è di tal natura da meritar la pena di morte, i lavori pubblici a vita, o la deportazione, il colpevole sarà punito con prigionia da due a cinque anni, e con un'ammenda di dugento a cinquecento franchi.

In tutti gli altri casi la prigionia sarà da uno a sei mesi, e l'ammenda da cinquanta a due mila franchi.

372. Allorchè i fatti imputati saranno punibili secondo la legge, e l'autore della imputazione li avrà denunziati, sarà, durante l'informazione su questi fatti, sospeso il processo e il giudizio sul delitto di calunnia.

373. Chiunque avrà in iscritto intentato un'accusa calunniosa contro una o più persone, davanti ufficiali di giustizia, o

di polizia amministrativa o giudiciaria, sarà punito con prigionia di un mese a un anno, e con un'ammenda da cento a tremila franchi.

374. In tutti i casi ai calunniatori saranno, contando dal giorno in cui avran subita la pena, interdetti per cinque anni almeno e diecì al più i diritti mentovati nell'articolo 42 del presente Codice.

375. In quanto alle ingiurie o espressioni oltraggianti che non contenessero imputazione di alcun fatto preciso, ma soltanto di un vizio determinato; se sono state proferite in luoghi o riunioni pubbliche, o inserite in iscritti stampati o non stampati, che fossero stati sparsi o distribuiti, la pena sarà un'ammenda da sedici a cinquecento franchi.

376. Tutte le altre ingiurie o espressioni oltraggianti che non avranno avuto questo doppio carattere, di gravità, e di pubblicità, daranno luogo soltanto a pene di semplice polizia.

377 In quanto alle imputazioni ed ingiurie contenute negli scritti relativi alla difesa delle parti, o nelle aringhe, i giudici avanti i quali si agita la causa, potranno nel sentenziarne o pronunciar la soppressione delle ingiurie o scritti ingiuriosi, o ingiunger silenzio agli autori del delitto, o sospenderli dalle loro funzioni, e decretare su i danni e interessi.

La durata di questa sospensione non potrà ecceder sei mesi: in caso di reci-

diva sarà di un anno almeno, e di cinque al più.

Se le ingiurie o scritti ingiuriosi portano il carattere di calunnia grave, ed i giudici innanzi i quali si agita la causa non possono conoscere del delitto, non potranno pronunciare contro i prevenuti se non una sospension provvisoria dalle loro funzioni, e gli rimanderanno, onde sia sentenziato sul delitto, ai giudici competenti.

378. I medici, chirurgi, ed altri ufficiali di sanità, non meno che gli speziali, le levatrici, e tutte le altre persone depositarie, a causa del loro stato o professione, dei segreti loro affidati, che fuori del caso in cui la legge obbliga alla denunzia avranno rivelato questi segreti, saranno punite con prigionia di un mese almeno, o di sei al più, e con un' ammenda di cento a cinquecento franchi.

CAPITOLO II.

Misfatti e delitti contro le Proprietà.

SEZIONE PRIMA

Furti.

379. Chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartiene è colpevole di furto.

380. Le sottrazioni commesse dai mariti

in pregiudizio delle loro mogli, dalle mogli in pregiudizio de' loro mariti, da un vedovo o da una vedova, o in quanto alle cose che erano appartenute al conjuge defunto, dai figli o altri discendenti in pregiudizio dei loro padri o madri o altri ascendenti, dai padri o madri o altri ascendenti in pregiudizio de' loro figli o altri discendenti, e da affini nello stesso grado, non potranno dar luogo se non a riparazioni civili.

Rapporto agli altri individui che avessero nascosto o si fossero appropriati tutti o parte degli oggetti furtivi, saranno puniti come colpevoli di furto.

381. Saranno puniti di morte gl' individui colpevoli di furti commessi colla riunione delle cinque seguenti circostanze;

1. Se il furto è stato commesso di notte;

2. S'è stato commesso da due o più persone;

3. Se i colpevoli o uno di essi portavano armi palesi o nascoste;

4. S' essi hanno commesso il misfatto, o col mezzo di scasso esterno o di scalata, o di chiavi false, in una casa, appartamento, camera, o quartiere abitati o ad uso d' abitazione, o loro annessi; o prendendo il titolo di un pubblico funzionario o d' un ufficiale civile o militare, o dopo essersi rivestiti dell' uniforme o dell' abito d' ufizio del funzionario o dell' ufiziale, o allegando un ordine falso dell' autorità civile o militare;

5. Se hanno commesso il misfatto con violenza o minaccia di far uso delle loro armi.

382. Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a vita qualunque individuo colpevole di furto commesso col mezzo di violenza, e di più con due delle quattro prime circostanze prevedute nell'articolo precedente.

Che anzi se la violenza, col di cui mezzo è stato commesso il furto, ha lasciato tracce di ferite o di contusione, questa sola circostanza sarà sufficiente perchè sia pronunziata la pena dei pubblici lavori a vita.

383. I furti commessi nelle pubbliche strade saranno ugualmente puniti colla pena dei pubblici lavori a vita.

384. Sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo qualunque individuo colpevole di furti commessi coll'ajuto d'uno dei mezzi enunciati al num. 4 dell'articolo 381, ancorchè lo scasso, la scalata, o l'uso delle chiavi false abbia avuto luogo in edifizj, parchi, o recinti che non servono ad uso d'abitazione e non dipendenti da case abitate, e anco quando non vi sarà lo scasso se non internamente.

385. Sarà ugualmente punito colla pena dei pubblici lavori a tempo qualunque individuo colpevole di furti commessi, o con violenza, quando questa non avrà lasciata alcuna traccia di ferita o di contusione, e che non sarà accompagnata da verun'altra

circostanza; o senza violenza, ma colla riunione delle tre circostanze seguenti;

1. Se il furto è stato commesso di notte;

2. Se è stato commesso da due o più persone;

3. Se il colpevole, o uno di essi portava armi palesi o nascoste.

386. Sarà punito colla pena della reclusione qualunque individuo colpevole di furti commessi in uno dei seguenti casi;

1. Se il furto è stato commesso di notte, e da due o più persone, o se è stato commesso con una di queste due circostanze soltanto, ma nel tempo stesso in un luogo abitato, o ad uso d'abitazione;

2. Se il colpevole, o uno di essi, portava armi palesi o nascoste, quando anche il luogo ove il furto è stato commesso non fosse abitato, nè ad uso d'abitazione, e quando anche il furto sia stato commesso di giorno, e da una sola persona;

3. Se il ladro è un domestico, o un servitore a salario, quando anco abbia commesso il furto a pregiudizio delle persone che ei non serviva, ma che si trovavano nella casa del di lui padrone, o in quella ove ei l'accompagnava; o se è un operaio, lavorante, o apprendista, nella casa, officina o bottega del suo padrone; o se è un individuo che lavora abitualmente nell'abitazione ove avrà rubato;

4. Se il furto è stato commesso da un

locandiere, oste, vetturale, barcajuolo, o uno de' loro preposti, allorchè avranno rubato tutti o parte degli oggetti affidati loro per tal titolo; o finalmente se il colpevole ha commesso il furto nella locanda od osteria in cui era stato ricevuto.

387 I vetturali, barcajuoli o loro preposti, che avranno alterato vini o qualunque altra specie di liquidi o mercanzie, delle quali era stato loro affidato il trasporto, e che avranno commesso queste alterazioni con mescolarvi sostanze nocive, saranno puniti colla pena stabilita nell'articolo precedente.

Se non v'è stata mescolanza di sostanze nocive, la pena sarà la prigionia non minore d'un mese nè maggiore d'un anno, ed una ammenda non minore di sedici franchi, nè maggiore di cento.

388. Chiunque avrà rubato nei campi, cavalli, bestie da soma, da trasporto o da sella, grosso o minuto bestiame, strumenti per l'agricoltura, raccolte, o biche di biade formanti parte delle raccolte, sarà punito colla reclusione.

Si applicherà la medesima pena trattandosi de' furti di legname già tagliato ne' boschi, o di pietre già estratte nelle cave, ugualmente che per il furto di pesce dentro peschiere, vivaj, o conserve.

389. Avrà luogo la pena medesima se per commettere un furto saranno stati tolti o rimossi i termini che servivano di separazione alle proprietà.

390. E' considerata casa abitata, qualunque fabbrica, alloggio, tugurio, capanna, anco mobile, che, senza essere abitata attualmente, è destinata all' abitazione, e tutto ciò che ne dipende, come cortili, chiostre, granai, scuderie, edifizj che vi sono racchiusi, qualunque sia il loro uso, e quando anco avessero un recinto particolare inchiuso nel recinto o circuito generale.

391. E' considerato *parco*, o *recinto*, qualunque terreno circondato di fosse, pali, graticci o palanche, di siepi vive o secche, o di muri di qualunque materia essi siano; qualunque sia l' altezza, la profondità, la vetustà, o la degradazione di questi diversi recinti, quando anche non vi fosse porta da chiudersi a chiave o in altro modo, o quando la porta fosse senza sode imposte, e aperta abitualmente.

392. Sono ugualmente considerati recinti i parchi mobili destinati a rinchiudere armenti in campagna aperta, di qualunque materia sian fatti; e allorchè sono annessi a capanne mobili o altri ricoveri destinati ai custodi, son considerati come dipendenze di una casa abitata.

393. E' qualificato *scasso* ogni sforzo, rottura, degradazione, demolizione, toglimento di muri, tetti, pavimenti, porte, finestre, toppe, catenacci, o altri utensili o istrumenti destinati a chiudere, o impedire il passaggio, e di ogni specie di recinto qualunque siasi.

394. Gli scassi sono esterni o interni .

395. Gli scassi esterni son quelli per mezzo de' quali uno può introdursi nelle case, cortili, chiostre, recinti, o annessi, o negli appartamenti o quartieri particolari.

396. Gli scassi interni son quelli, che (dopo l'introduzione nei luoghi mentovati nell'articolo precedente) son fatti alle porte o recinti interni, ugualmente che agli armadj, o altri mobili chiusi.

E' compreso nella classe degli scassi interni il semplice furto di casse, scatole, ballette, involti in tela e corda, e' altri mobili chiusi, contenenti effetti di qualunque sorte, quantunque lo scasso non sia stato eseguito sul luogo.

397. E' qualificata *scalata*, qualunque entrata nelle case, fabbriche, cortili, edifizj di qualunque sorte, giardini, parchi e recinti, eseguita per il di sopra dei muri, porte, tettoje o qualunque altra chiusura.

L' entrata per un' apertura sotterranea, diversa da quella stabilita per servir d' ingresso, è una circostanza aggravante al pari della scalata.

398. Son qualificate *chiavi false* qualunque uncino, grimaldello, passa ingegni (1), chiavi imitate, contraffatte, alterate, o che non sono state destinate dal proprieta-

(1) L' orig. passe-partout.

rio, locatario, albergatore o locandiere alle toppe, catenacci o altre serrature qualunque, a cui le avrà impiegate il colpevol.

399. Chiunque avrà falsificato o alterato chiavi, sarà condannato a una prigionia non minore di tre mesi né maggiore di due anni, e ad un'ammenda di 25 franchi almeno, e di 50 al più.

Se il colpevole esercita la professione di fabbro sarà punito colla reclusione;

Il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se occorre, in caso di complicità del misfatto.

400. Chiunque avrà estorto per forza, violenza o coazione, la firma, o la consegna d'uno scritto, d'un atto, d'un titolo, d'un documento qualunque contenente o operante obbligazione, disposizione o discarico, sarà punito colla pena dei lavori pubblici a tempo.

401. Gli altri furti non specificati nella presente sezione, i ladronecci e mariolerie, ugualmente che i tentativi di questi stessi delitti, son puniti con prigionia non minore d'un anno, nè maggiore di cinque; e potranno esserlo ancora con un'ammenda di 16 franchi almeno e di cinquecento al più.

Ai colpevoli potranno inoltre essere interdetti i diritti mentovati nell'articolo 42 del presente Codice, per lo spazio di cinque anni almeno e di dieci al più, da computarsi dal giorno in cui avranno subìto la lor pena.

Potranno esser sottoposti ugualmente per decreto o per sentenza alla vigilanza dell' alta polizia pel medesimo numero di anni.

SEZIONE II.

Bancherotte, scroccherie, e altre specie di frode.

§. I.

Bancarotta e scroccheria.

402. Coloro, che, nei casi preveduti dal Codice di Commercio, saranno dichiarati colpevoli di bancarotta, saranno puniti come appresso.

I bancarottieri fraudolenti saranno puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo.

I bancarottieri semplici saranno puniti colla prigionia non minore d'un mese nè maggiore di due anni.

403. Coloro che, conformemente al Codice di commercio, saranno dichiarati complici di bancarotta dolosa, saranno puniti colla stessa pena dei bancarottieri fraudolenti.

404. Gli agenti di cambio e sensali che falliranno, saran puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo; e se son convinti di bancarotta dolosa, la pena sarà dei lavori pubblici a vita.

405. Chiunque (o facendo uso di fal-

si nomi o di false qualità, o impiegando macchinazioni fraudolenti per persuadere l'esistenza di false intraprese, una facoltà o credito immaginario, o per suscitare speranze o timori d'un buon successo, d'un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico) si sarà fatto rimettere o consegnare fondi, mobili, od obbligazioni, disposizioni, biglietti, promesse, ricevute o discarichi; ed avrà con uno di questi mezzi scroccato o tentato di scroccare tutta o parte dell'altrui fortuna, sarà punito con prigionia non minore d'un anno nè maggiore di cinque, e con un'ammenda non minore di cinquanta franchi nè maggiore di tremila.

Al colpevole potranno inoltre esser interdetti i diritti mentovati nell'art. 42 del presente Codice per uno spazio non minore di cinque nè maggiore di dieci anni, da contarsi dal giorno in cui avrà subìto la sua pena; il tutto senza pregiudizio di pene più gravi, se v'è misfatto di falso.

§. II.

Abuso di Fiducia.

406. Chiunque avrà abusato dei bisogni, della debolezza o delle passioni d'un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio, obblighi, ricevute o discarichi, per imprestiti di danaro, o di cose mo-

bili, o di effetti di commercio, o di ogni altro effetto suscettibile d'obbligazione, sotto qualunque forma sia stata fatta o mascherata questa negoziazione, sarà punito con prigionia non minore di due mesi nè maggior di due anni, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi che saranno dovuti alle parti lese, nè esser minore di venticinque franchi.

Potrà inoltre esservi applicata la disposizione del secondo paragrafo dell' articolo precedente.

407. Chiunque, abusando d' una firma in bianco, statali affidata, vi avrà dolosamente scritto al di sopra un' obbligazione o discarico, o qualunque altro atto da porre in pericolo la persona o gli averi di colui che avrà firmato, sarà punito colle pene stabilite nell' art. 405.

Nel caso in cui la firma in bianco non gli fosse stata affidata, sarà proceduto contro di lui come falsario, e come tale punito.

408. Chiunque avrà distratto o dissipato, a pregiudizio del proprietario possessore o detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, ricevute, o qualunque altro scritto contenente od operante obbligazione o discarico, che gli fosse stato consegnato a titolo di deposito, o per un lavoro salariato, coll' obbligo di restituirlo o esibirlo o di farne un uso o impiego de-

terminato, sarà punito colle pene stabilite nell' articolo 405.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è detto agli articoli 254, 255 e 256, relativamente alle sottrazioni, toglimenti di denari, effetti o documenti custoditi nei pubblici depositi.

409. Chiunque, dopo aver prodotto in una contestazione giudiciale qualche documento, scrittura o memoria, l'avrà sottratta in qualunque siasi modo, sarà punito con un'ammenda da venticinque franchi a trecento.

Questa pena sarà pronunziata dal tribunale, che conosce della contestazione.

§. III.

Trasgressioni ai Regolamenti sulle case di Gioco, sulle Lotterie, e sulle case di pegno.

410. Coloro che avranno tenuto una casa di gioco aleatorio, e vi avranno ammesso il pubblico, o liberamente o sulla presentazione degli interessati o affiliati, i banchieri di detta casa, tutti coloro che avranno stabilito o tenuto lotterie non autorizzate dalle leggi, tutti gli amministratori, preposti o agenti di questi stabilimenti, saranno puniti con prigionia non minor di due mesi nè maggiore di sei, e con un' ammenda di cento franchi almeno, e di sei mila al più.

Ai colpevoli potranno inoltre per uno

spazio non minore di cinque anni nè maggiore di dieci, da contarsi dal giorno in cui avranno subìto la lor pena, essere interdetti i diritti mentovati nell' articolo 42 del presente Codice.

In ogni caso, saranno confiscati tutti i fondi o effetti che saranno trovati esposti al gioco o messi alla lotteria, i mobili, istrumenti, utensili, preparativi impiegati o destinati al servizio dei giuochi o delle lotterie; i mobili e gli effetti mobili di cui saranno guarniti o decorati i luoghi.

411. Coloro che avranno stabilito o tenuto case d' ipoteca o di pegno, senza autorizzazione legale; o che, avendo un' autorizzazione, non avranno tenuto un registro conforme ai regolamenti, contenente di seguito, senza alcuna lacuna nè interlinea, le somme o gli oggetti prestati, i nomi, domicilio e professione di chi avrà preso in imprestο, la natura, la qualità, e il valore degli oggetti lasciati in pegno, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni nè maggior di tre mesi, e con un' ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più.

§. IV.

Ostacoli opposti alla libertà degl' Incanti.

412. Coloro, che nell' aggiudicazioni della proprietà, dell' usufrutto, o della locazione di cose mobili od immobili, d' un' intrapresa, d' una fornitura, d' una coltivazione, o d' un servizio qualunque, avranno impedito o turbato la libertà degl' incanti e delle offerte con vie di fatto, violenze o minacce, o innanzi o nel tempo degl' incanti e delle offerte, saranno puniti con prigionia non minore di quindici giorni, nè maggior di tre mesi, e con un' ammenda di cento franchi almeno e di cinque mila al più.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che per mezzo di doni o promesse avranno allontanati gli oblatori.

§. V.

Violazione dei regolamenti relativi alle manifatture, al commercio, e alle arti.

413. Qualunque violazione dei regolamenti di pubblica amministrazione, relativi ai prodotti delle manifatture francesi, che si esporteranno all' estero, e che hanno per oggetto di assicurare la buona qualità, le dimensioni, e la natura della fabbricazione, sarà punita con un' ammenda non minore di dugento franchi

nè maggiore di tre mila, e colla confisca delle mercanzie. Queste due pene potranno esser pronunziate cumulativamente o separatamente, secondo le circostanze.

414. Qualunque condizione fra coloro che fan lavorare degli operai, tendente a coartare ingiustamente e abusivamente il ribasso dei salarj, susseguita da un tentativo o principio d'esecuzione, sarà punita con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore d'un mese, e con un' ammenda di dugento franchi almeno, e di tre mila al più.

415. Qualunque accordo per parte degli operaj per far cessare il lavoro nel tempo medesimo, interdirlo in una fabbrica, impedire di portarvisi o di restarvi innanzi o dopo certe ore, e in generale per sospendere, impedire, e rincarire i lavori, se vi è stato tentativo o principio d'esecuzione, sarà punito con prigionia non minore d'un mese, nè maggiore di tre.

I capi o istigatori saranno puniti con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

416. Saranno egualmente puniti colla pena stabilita nell' art. precedente, e secondo le stesse distinzioni, gli operaj che avranno pronunziato ammende, proibizioni, interdizioni, o proscrizioni di qualunque genere sotto il nome di condanne, e sotto qualunque siasi qualificazione o contro i direttori delle fabbriche, o gli

appaltatori dei lavori, e gli uni contro gli altri.

Nel caso del presente e dell' antecedente articolo, i capi o istigatori del delitto potranno, spirato il termine della pena, esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno, e cinque al più.

417. Chiunque, colla veduta di nuocere all' industria francese, avrà fatto passare in paese estero direttori, commessi, od operai d' uno stabilimento, sarà punito con prigionia non minore di sei mesi nè maggiore di due anni, e con un' ammenda di cinquanta franchi almeno e di trecento al più.

418. Qualunque direttore, commesso o lavorante di una fabbrica, che avrà comunicato a persone estere, o a Francesi residenti in paese estero, i segreti della fabbrica ov' è impiegato, sarà punito colla reclusione, e con un' ammenda non minore di cinquecento nè maggiore di venti mila franchi.

Se questi segreti sono stati comunicati a Francesi residenti in Francia, la pena sarà la prigionia non minore di tre mesi nè maggiore di due anni, e un' ammenda di sedici franchi almeno, e di dugento al più.

419. Tutti coloro che, per mezzo di fatti falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico, per mezzo di offerte maggiori fatte sui prezzi stessi richiesti dai

venditori, per mezzo di riunioni od accordi fra i principali detentori d' una stessa mercanzia o derrata tendenti a non venderla, o a non la vendere se non a un certo determinato prezzo; o che, mediante vie o mezzi fraudolenti di qualunque specie, avranno prodotto l' alzamento o l' abbassamento del prezzo delle mercanzie o derrate, o delle carte ed effetti pubblici al di sopra o al di sotto dei prezzi determinati dalla libera e natural concorrenza del commercio, saranno puniti con prigionia non minore d' un mese, nè maggiore d' un anno, e con un' ammenda di cinquecento franchi al meno e di diecimila al più. I colpevoli inoltre potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per lo spazio di due anni almeno, e di cinque al più.

420. La pena sarà la prigionia non minore di due mesi nè maggiore di due anni, e un' ammenda di mille franchi almeno e di ventimila al più, se questi maneggi sono stati fatti per grani, biade, farine, sostanze farinacee, pane, vino, o qualunque altra bevanda.

La sottoposizione alla vigilanza speciale, che potrà esser pronunziata, non potrà durar meno di cinque anni nè più di dieci.

421. Le scommesse che saranno state fatte sul rialzamento, o ribasso del valore degli effetti pubblici, saranno punite colle pene stabilite dall' articolo 419.

422. Sarà considerato scommessa di questa specie qualunque patto di vendere o consegnare effetti pubblici, che il venditore non provasse aver posseduti nel tempo del patto, o aver egli dovuto possedere nel tempo della consegna.

423. Chiunque avrà ingannato il compratore sul grado di finezza dell' oro o dell' argento, sulla qualità d' una pietra falsa venduta per buona, sulla natura di qualunque specie di merci; chiunque con l' uso di pesi o misure false avrà ingannato sulla quantità delle cose vendute, sarà punito con prigionia di tre mesi almeno e di un anno al più, e con un' ammenda, che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni ed interessi, nè esser minore di cinquanta franchi.

Saranno confiscati, se tuttora appartengono al venditore, gli oggetti del delitto o il valore di essi: saranno pure confiscati ed inoltre spezzati i pesi e misure false.

424. Se il venditore od il compratore hanno fatto uso ne' loro contratti di pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle leggi dello stato, il compratore sarà privato d' ogni azione contro il venditore che lo avesse ingannato coll' uso de' pesi e misure vietate, senza pregiudizio dell' azione pubblica per la pena tanto di questa frode, che dell' impiego dei pesi e misure vietate.

La pena, in caso di frode, sarà quella stabilita dall' articolo precedente.

La pena per l' impiego delle misure e pesi vietati sarà determinata dal Libro Quarto del presente Codice, contenente le pene di semplice polizia.

425. Qualunque edizione di scritti, composizioni di musica, di disegno, di pittura, o di ogni altra produzione stampata o incisa, in tutto o in parte, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori è una contraffazione; ed ogni contraffazione è un delitto.

426. Lo smercio di opere contraffatte, l' introduzione sul territorio francese di opere che, dopo essere state stampate in Francia, sono state contraffatte in paese estero, sono un delitto della medesima specie.

427. La pena contro il contraffattore, o contro l' introduttore sarà un' ammenda di cento franchi almeno, e di duemila al più; e contro lo smerciatore un' ammenda di venticinque franchi almeno, e cinquecento al più.

La confisca dell' edizione contraffatta sarà pronunziata contro il contraffattore, egualmente che contro l' introduttore e lo smerciatore: i rami, forme, o matrici degli oggetti contraffatti saranno pure confiscate.

428. Qualunque direttore, qualunque impresario di spettacoli, qualunque società

di persone dell' arte, che avrà fatto rappresentare sul proprio teatro opere drammatiche, in disprezzo delle leggi e regolamenti relativi alla proprietà degli autori, sarà punita con un'ammenda di cinquanta franchi almeno e cinquecento al più, e colla confisca dell'incasso.

429 Nei casi preveduti dai quattro precedenti articoli, il prodotto delle confische, o incassi confiscati sarà rimesso al proprietario, per indennizzarlo per la concorrente quantità dei danni sofferti: il di più dell' indennizzazione a lui dovuta, quando non vi è stata vendita di oggetti confiscati, nè sequestro d'incasso, sarà regolato per le vie ordinarie.

§. VI.

Delitti dei Fornitori.

430. Qualunque individuo incaricato, come membro d' una compagnia o individualmente, di forniture, intraprese, o amministrazioni per conto delle armate di terra o di mare, che senza esservi stato astretto da una forza maggiore, avrà fatto mancare il servizio del quale è incaricato, sarà punito colla reclusione, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinquecento franchi; il tutto, senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d' intelligenza col nemico,

431. Quando la cessazione del servizio proverrà dal fatto degli agenti dei fornitori, gli agenti saranno condannati alle pene stabilite dall'articolo precedente.

I fornitori e lor agenti saranno ugualmente condannati, allorchè gli uni e gli altri avranno partecipato al misfatto.

432. Saranno puniti colla pena dei lavori pubblici a tempo coloro, che essendo pubblici funzionarj, agenti preposti, o stipendiati del Governo, hanno ajutato i colpevoli a far mancare il servizio; senza pregiudizio di pene più gravi, nel caso d' intelligenza col nemico.

433. Ancorchè non sia mancato il servizio, se le consegne e i lavori sono stati ritardati per negligenza, o se vi è stata frode sulla natura, qualità o quantità dei lavori o mano d'opera e delle cose fornite, i colpevoli saranno puniti con sei mesi almeno e con cinque anni al più di prigionia, e con un' ammenda, che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè esser minore di cento franchi.

Nei diversi casi preveduti dagli articoli compresi nel presente paragrafo, non potrà essere intentato il processo se non sulla denunzia fattane dal Governo.

SEZIONE III.

Distruzioni, degradazioni, danni.

434. Chiunque avrà volontariamente po-

sto il fuoco a edifizj, navigli, battelli, magazzini, cantieri, foreste, boschi cedui o raccolte o in piedi o recise, ancorchè il legname sia in mucchi o in cataste, e le raccolte in mucchi o biche, come pure a materie combustibili situate in modo da comunicare il fuoco alle sopraddette cose, o ad una di esse, sarà punito con la pena di morte.

435. La pena sarà la stessa per quelli che avranno distrutto, per mezzo d' una mina, edifizj, navigli, o battelli.

436. La minaccia d'incendiare un' abitazione o qualunque altra proprietà sarà punita colla pena pronunziata contro le minacce d' assassinio, e secondo le distinzioni stabilite negli articoli 305, 306, e 307.

437. Chiunque avrà volontariamente distrutto, o rovesciato per qualunque siasi mezzo, in tutto o in parte, edifizj, ponti, dighe o argini, o altre costruzioni ch' egli sapeva appartenere ad altri, sarà punito colla reclusione, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e indennizzazioni, nè essere al di sotto di cento franchi.

Se vi è intervenuto omicidio, o ferite, il colpevole sarà nel primo caso punito colla morte, e nel secondo colla pena dei lavori pubblici a tempo.

438. Chiunque con vie di fatto si sarà opposto alla confezione dei lavori autorizzati dal Governo, sarà punito con pri-

gionia di tre mesi al meno e due anni al più, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè essere al di sotto di sedici franchi.

Gli instigatori subiranno il *maximum* della pena.

439. Chiunque avrà volontariamente bruciato o distrutto in qualsivoglia modo registri, minute o atti originali della pubblica autorità, titoli, biglietti, lettere di cambio, effetti di commercio o di banca, contenenti o operanti obbligazione, disposizione o discarico sarà punito come segue:

Se i documenti distrutti saranno atti della pubblica autorità o effetti di commercio o di banca, la pena sarà la reclusione:

Se trattasi di qualunque altro documento, il colpevole sarà punito con prigionia di due anni almeno, e di cinque anni al più, e con un' ammenda da cento a trecento franchi.

440. Qualunque saccheggio, qualunque guasto di derrate o mercanzie, effetti, proprietà, mobili, commesso con riunione o attruppamento e a forza aperta, sarà punito co' lavori pubblici a tempo; ciascuno de' colpevoli sarà inoltre condannato a un' ammenda di dugento franchi almeno, e cinquemila al più.

441. Non ostante coloro, che proveranno d' essere stati strascinati con provocazioni o istigazioni a prender parte a que-

ste violenze, potranno esser puniti colla pena soltanto della reclusione.

442. Se le derrate saccheggiate o distrutte son grani, biade o farine, sostanze farinacee, pane, vino, o altre bevande, la pena da subirsi dai capi, istigatori o provocatori soltanto sarà il *maximum* dei pubblici lavori a tempo, e dell' ammenda pronunziata dall' articolo 440.

443. Chiunque per mezzo di liquor corrosivo, o per qualunque altro mezzo, avrà guaste volontariamente mercanzie o materie inservienti a fabbricazione, sarà punito con prigionia d' un mese almeno, e di due anni al più, e con un' ammenda che non potrà eccedere il quarto dei danni e interessi, nè esser minore di sedici franchi.

Se il delitto è stato commesso da un lavorante della fabbrica o da un commesso della casa di commercio, la prigionia sarà di due anni almeno, e di cinque al più, senza pregiudizio dell' ammenda come è stato prescritto.

444. Chiunque avrà devastato raccolte in piedi, o piantoni venuti naturalmente o piantati dalla mano dell' uomo, sarà punito con prigionia di due anni almeno e di cinque al più.

I colpevoli potranno inoltre per decreto, o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per cinque anni almeno e dieci al più.

445. Chiunque avrà abbattuto uno o più alberi, ch' ei sapeva appartenere ad altri,

sarà punito con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di sei mesi per ciascuna pianta; senza che la totalità del tempo possa oltrepassare i cinque anni.

446. Le pene saranno le stesse per ciascuna pianta mutilata, o scorzata in modo da farla perire.

447. Se saranno stati distrutti uno o più innesti, la prigionia sarà di sei giorni almeno e di due mesi al più per ciascun innesto, senza che la totalità del tempo possa eccedere i due anni.

448. Il *minimum* della pena sarà di venti giorni nei casi preveduti dagli articoli 445 e 446, e di dieci giorni in quelli preveduti dall' articolo 419, se gli alberi erano piantati sulle piazze, strade, o vie pubbliche, vicinali, o traverse.

449. Chiunque avrà tagliato grani o foraggi che sapeva appartenere ad altri; sarà punito con prigionia non minore di sei giorni nè maggiore di due mesi.

450. La prigionia sarà di venti giorni almeno e di quattro mesi al più, se il grano è stato tagliato in erba.

Nei casi preveduti in questo e nei sei precedenti articoli, se il fatto è stato commesso in odio d' un pubblico funzionario e a cagione delle sue funzioni, il colpevole sarà punito col *maximum* della pena stabilita nell' articolo al quale il caso si riporterà.

Sarà lo stesso, anco non esistendo questa circostanza, se il fatto è stato commesso di notte.

451. Qualunque rottura o distruzione di strumenti d'agricoltura, di parchi di bestiami, o capanne di custodi, sarà punita con prigionia di un mese almeno e d'un anno al più.

452. Chiunque avrà avvelenato cavalli o altri animali da vettura, da sella, o da soma, bestiame da corna, montoni, capre, majali, o pesci nelle peschiere, vivaj o conserve, sarà punito con prigionia di un anno almeno e di cinque al più, e con un' ammenda di sedici a trecento franchi. I colpevoli potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell' alta polizia per due anni almeno e per cinque al più.

453. Coloro che, senza necessità, avranno ucciso uno degli animali mentovati nell' articolo precedente, saranno puniti come appresso:

Se il delitto è stato commesso nelle fabbriche, recinti e dipendenze, o sulle terre appartenenti al padrone dell' animale ucciso o delle quali ei fosse locatario, colono od affittuario, la pena sarà la prigionia di due mesi almeno e di sei al più.

Se è stato commesso in luoghi de' quali il colpevole era proprietario, locatario, colono, o affittuario, la prigionia sarà di sei giorni almeno e d'un mese al più.

Se è stato commesso in qualunque altro luogo, la prigionia sarà di quindici giorni almeno e di sei settimane al più.

Il *maximum* della pena sarà sempre pro-

nunziato in caso di violazione di recinto.

454. Chiunque senza necessità avrà ucciso un animale domestico in un luogo di cui il padrone dell' animale sarà proprietario, locatario, colono, o affittuario, sarà punito colla prigionia di sei giorni almeno e di sei mesi al più.

Essendovi violazione di recinto, sarà pronunziato il *maximum* della pena.

455. Nei casi preveduti dagli articoli 444 e seguenti sino al precedente inclusive, sarà pronunciata un' ammenda che non potrà eccedere il quarto delle restituzioni e danni e interessi, nè esser minore di sedici franchi.

456. Chiunque, in tutto o in parte avrà ripieno fosse, distrutto recinti, di qualunque materia sian fatti, tagliate o spiantate siepi vive o secche; chiunque avrà rimosso o soppresso i termini di sasso, o d' albero qualunque, o altri alberi piantati o riconosciuti per termini fra i diversi possessi, sarà punito con prigionia di un mese almeno e di un anno al più, e con un' ammenda eguale al quarto delle restituzioni e danni e interessi, che in verun caso non potrà esser minore di cinquanta franchi.

457. Saranno puniti con un' ammenda, che non potrà però eccedere il quarto delle restituzioni e dei danni e interessi, nè essere al di sotto di cinquanta franchi, i proprietarj o affittuarj, o qualunque altra persona che gode di molini,

fabbriche, o peschiere, il quale coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente, avrà inondate le strade o gli altrui beni.

Se è risultato da questo fatto qualche degradazione, la pena sarà, oltre l' ammenda, una prigionia di sei giorni almeno e di un mese al più.

458. L' incendio degli altrui beni mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà o dalla mancanza di restauro o pulimento di forni, cammini, fucine, case, fabbriche prossime, o da fuochi accesi nei campi a meno di cento metri (1) di distanza dalle case, edifizj, foreste, cespugli, boschi, giardini, piantazioni, siepi, biche, mucchi di grano, paglie, fieni, foraggi, o di qualunque altro deposito di materie combustibili; o da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente precauzione, da fuochi d' artifizio accesi o tirati con negligenza o con imprudenza, sarà punito con un'ammenda di cinquanta franchi al meno e di cinquecento al più.

459. Qualunque detentore, o custode di animali e bestiami sospetti d' infezione contagiosa, che non avrà avvertito nel momento il maire della comune ove si trovano, e che anco innanzi che il mai-

(1) 170 braccia e un terzo circa dell' antica misura toscana.

re abbia risposto al suo avviso non li avrà tenuti rinchiusi, sarà punito con prigionia di sei giorni almeno, e di due mesi al più, e con un' ammenda di sedici a dugento franchi.

460. Saranno ugualmente puniti con prigionia di due mesi almeno, o di sei al più, e con un' ammenda di cento a cinquecento franchi, coloro che ad onta del divieto dell' amministrazione avranno lasciato comunicar cogli altri i loro animali o bestiami infetti.

461. Se dalla comunicazione mentovata nell'articolo precedente è risultato un contagio fra gli altri animali, coloro che avranno trasgredito ai divieti dell' autorità amministrativa saranno puniti con prigionia di due anni almeno e di cinque al più, e con un' ammenda di cento a mille franchi; il tutto senza pregiudizio dell' esecuzione delle leggi e regolamenti relativi alle malattie epizootiche, e dell' applicazione delle pene ivi stabilite.

462. Se i delitti di polizia correzionale di cui si tratta nel presente capitolo sono stati commessi da guardie campestri o de' boschi, o da ufficiali di polizia, sotto qualunque siasi titolo, la pena di prigionia sarà almeno di un mese, e di un terzo al più, al di sopra della pena più grave che sarebbe applicata a un altro colpevole dello stesso delitto.

Disposizione generale.

463. In tutti i casi ne' quali è stabilita dal presente Codice la pena di prigionia, se il danno cagionato non eccede venticinque franchi, e se le circostanze sembrano attenuanti, i Tribunali sono autorizzati a ridurre la prigionia anco al di sotto di sei giorni, e l'ammenda anco al di sotto di sedici franchi. Essi potranno ugualmente pronunciare separatamente l'una e l'altra di queste pene, senza che essa in verun caso esser possa al di sotto delle pene di semplice polizia.

LIBRO IV.

Trasgressioni di polizia, e loro punizione.

CAPITOLO PRIMO.

Delle pene.

464. Le pene di polizia sono,
La prigionia;
L'ammenda;
E la confisca di certi oggetti sequestrati.

465. La prigionia per trasgressioni di polizia non potrà esser minore di un giorno, nè maggiore di cinque, secondo le classi, distinzioni e casi qui sotto specificati.

I giorni di prigionia sono giorni di ventiquattr' ore compiti.

466. L' ammende per trasgressioni potranno esser decretate da un franco sino a quindici inclusive, secondo le distinzioni e classi qui sotto specificate, e saranno applicate a profitto della comune nella quale sarà stata commessa la trasgressione.

467. Per il pagamento dell' ammenda vi è luogo all' arresto personale.

Ciò non pertanto il condannato, per questo motivo, non potrà esser detenuto per più di 15 giorni, se giustifica la propria insolvenza.

468. In caso di mancanza di beni, le restituzioni, e indennizzazioni dovute alla parte lesa sono preferite all' ammenda.

469. Le restituzioni, indennizzazioni, e spese daranno luogo all' arresto personale; ed il condannato sarà ritenuto in carcere fino al total pagamento: per altro se queste condanne sono pronunziate in favor dello stato, i condannati potranno godere della facoltà concessa dall' articolo 467, nel caso di insolvenza preveduto dall' articolo stesso.

470. I Tribunali di polizia potranno anche nei casi determinati dalla legge, decretar la confisca, o delle cose prese in trasgressione, o delle materie o istrumenti che hanno servito, o erano destinati a commetterla.

CAPITOLO II.

Trasgressioni e pene.

SEZIONE PRIMA

Prima classe.

471. Saranno puniti con un' ammenda da un franco fino a cinque inclusive

1. Coloro che hanno trascurato di mantenere, restaurare, e ripulire i forni, cammini, o fabbriche ove si fa uso del fuoco;

2. Coloro che avranno violato la proibizione di tirare, in certi luoghi, fuochi di artifizio;

3. Gli albergatori ed altri che obbligati a tener lume avessero trascurato di farlo; coloro che avranno trascurato di ripulire la strade o passaggi nelle comuni nelle quali una tale incombenza è a carico degli abitanti;

4. Coloro che avranno imbarazzata la via pubblica lasciandovi senza necessità materiali, o cose qualunque che impediscano o diminuiscano la libertà, o la sicurezza del passo; coloro che in contravvenzione delle leggi e regolamenti avranno trascurato d' illuminare i materiali da essi deposti, o gli scavi da essi fatti nelle strade e piazze;

5. Coloro che avranno trascurato o ri-

cusato di eseguire i regolamenti o decreti interessanti le strade comunali, o di ubbidire alla intimazione emanata dall' autorità amministrativa di ristabilire o demolire gli edifizj minaccianti rovina;

6. Coloro che avranno gettato o esposto avanti i loro edifizj cose di tal natura da nuocere con la loro caduta, o con esalazioni insalubri;

7. Coloro che avranno lasciato nelle strade, vie, piazze, luoghi pubblici, o nei campi, vomeri da aratro, pali di ferro, stanghe, mazze, o altre macchine, instrumenti o armi di cui possono abusare i ladri, e altri malfattori;

8. Coloro che avranno trascurato di levare i bruchi nelle campagne o giardini dei luoghi nei quali questa attenzione è prescritta dalle leggi o regolamenti;

9. Coloro che senza altra circostanza preveduta dalle leggi avranno colto o mangiato sul luogo stesso frutti ad altri appartenenti;

10. Coloro che senza altra circostanza avranno spigato, rastrellato, o raspolato nei campi non peranche dell' intiero spogliati e vuoti delle loro raccolte, o prima del momento del levarsi, o dopo quello del tramontar del sole;

11. Coloro che senza essere stati provocati avranno proferito contro qualcuno ingiurie, fuori di quelle prevedute dall' art. 368 fino all' articolo 379 inclusive;

12. Coloro che per inavvertenza

avranno gettate delle immondezze sopra qualche persona;

13. Coloro che non essendo nè proprietarj, nè usufruttuarj, nè locatarj, nè affittuarj, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, nè essendo agenti o preposti di alcuna di queste persone, saranno entrati, o saranno passati per questo terreno, o su parte di esso, se è seminato, o preparato per la semența;

14. Coloro che avranno lasciato passare i loro armenti o bestie da tiro, da soma, o da sella sul terreno altrui, prima che ne sia ritirata la raccolta.

472. Saranno inoltre confiscati i fuochi di artifizio presi nel caso del paragrafo 2 dell'articolo 471, i vomeri, istrumenti ed armi mentovate nel settimo numero dell'articolo stesso.

473. La pena di prigionia per tre giorni al più potrà inoltre esser pronunziata secondo le circostanze contro coloro che avranno sparato fuochi d'artifizio, contro coloro che avranno spiegato, rastrellato, o raspolato in contravvenzione del n. 10 dell'articolo 471.

474. La pena di prigionia contro tutte le persone mentovate nell'articolo 471 avrà sempre luogo, nei casi di recidiva, per tre giorni al più.

SEZIONE II.

Seconda classe.

475. Saranno puniti con un' ammenda da sei fino a dieci franchi inclusive;

1. Coloro che avranno trasgredito alle gride di vendemmia, o altre gride autorizzate dai regolamenti;

2. Gli albergatori, osti, locandieri, o locatori di appartamenti mobiliati, che avranno trascurato d' inscrivere di seguito, e senza alcuna lacuna, in un registro tenuto regolarmente, i nomi, qualità, domicilio abituale, data dell' arrivo e partenza di qualunque persona, che avesse dormito o passata una notte nelle loro case; quelli fra essi che avesser mancato di presentare questo registro alle epoche determinate dai regolamenti, o allorchè ne fossero stati richiesti, ai maires, aggiunti, ufficiali, e commissarj di polizia, o ai cittadini a tal effetto destinati: tutto ciò senza pregiudizio dei casi di responsabilità mentovati nell' articolo 73 del presente Codice, relativamente ai misfatti o delitti di coloro, che avendo alloggiato o dimorato presso di essi, non fossero stati inscritti regolarmente;

3. I vetturali, barrocciaj, conduttori di qualunque sorta di vetture, o di bestie da soma, che avessero trasgredito ai regolamenti per cui sono obbligati di

rimanere costantemente in vicinanza dei loro cavalli, bestie da tiro, o da soma, e delle loro vetture, ed in grado di guidarle e condurle; di occupare un solo lato delle strade o vie pubbliche; di scansarsi e porsi in fila in faccia a tutte le altre vetture, e di lasciar libera ad esse al loro avvicinarsi la metà almeno delle vie, argini e strade;

4. Coloro che avranno fatto o lasciato correre cavalli, bestie da tiro, da soma, o da sella nell' interno di un luogo abitato, o violati i regolamenti contro il carico, la rapidità, e la cattiva direzione delle vetture;

5. Coloro che avranno stabilito o tenuto nelle strade, vie, piazze o luoghi pubblici, giuochi di lotto, o altri giuochi aleatorj;

6. Coloro che avranno venduto o smerciato bevande falsificate; senza derogare alle pene più severe, che saranno pronunciate dai tribunali di polizia correzionale, nel caso in cui esse contenessero frammiste materie nocive alla salute;

7. Coloro che avranno lasciato in libertà di vagare pazzi o furiosi ad essi affidati, o animali malefici o feroci; coloro che avranno aizzati, o non ritenuti i loro cani allorchè attaccano o inseguono i passeggieri, sebbene non ne fosse avvenuto male o danno alcuno;

8. Coloro che avranno scagliato pietre o altri corpi duri, o immondezze contro

le case, edifizj, o recinti altrui, e nei giardini o parchi; quelli pure che volontariamente avessero gettato corpi duri, o immondezze sopra di alcuno;

9. Coloro che non essendo proprietarj, usufruttuarj, nè godendo di un terreno o diritto di passaggio, vi sono entrati e passati nel tempo in cui questo terreno era carico di grani in spighe, d'uve o altri frutti maturi o prossimi alla maturità;

10. Coloro che avessero fatto o lasciato passare bestiami, animali da tiro, da soma, o da sella sul terreno altrui, seminato, o coperto di una raccolta in qualunque siasi stagione, o in un bosco ceduo di altrui proprietà;

11. Coloro che avessero ricusato di ricevere le monete nazionali non false nè alterate secondo il valore per cui sono in corso;

12. Coloro che potendolo avranno ricusato o trascurato di fare i lavori, di prestare il servigio, o il soccorso di cui fossero stati richiesti nelle circostanze di accidenti, tumulti, naufragj, inondazione, incendio, o altre calamità, come pure nei casi di ladronecci, saccheggi, delitto flagrante, clamor pubblico, o esecuzion giudiziaria;

13. Le persone indicate negli articoli 281 e 288 del presente Codice.

476. Secondo le circostanze potrà decretarsi, oltre l'ammenda stabilita dall'ar-

ticolo precedente, la prigionia per tre giorni al più contro i vetturali, barrocciaj, o conduttori trasgressori, o contro coloro che avranno trasgredito alla legge con la rapidità, cattiva direzione, o carico delle vetture o degli animali, contro i venditori o smerciatori di bevande falsificate, contro coloro che avranno scagliati corpi duri o immondezze.

477. Saranno prese e confiscate 1. Le tavole, strumenti, apparecchi dei giochi o lotterie stabilite nelle strade e vie pubbliche, come pure le poste, fondi, generi, oggetti, o premj proposti ai giuocatori nel caso dell'art. 476; 2. Le bevande falsificate trovate appartenere al venditore e smerciatore, le quali saranno in seguito gettate via. 3. Gli scritti o stampe contrarie ai buoni costumi, le quali saranno in seguito minutamente stracciate.

478. La pena della prigionia per cinque giorni al più sarà sempre decretata in caso di recidiva contro tutte le persone mentovate nell' art. 475.

SEZIONE III.

Terza classe.

479. Saranno puniti con un' ammenda da undici a quindici franchi inclusive,

1. Coloro che fuori dei casi preveduti dall' articolo 434 fino all' articolo 462 inclusive avranno volontariamente danneggiato l' altrui mobilia;

2. Coloro che avranno cagionato la morte o ferite ad animali o bestiami ad altri appartenenti con aver lasciato vagare pazzi o furiosi, o animali malefici, o feroci con la rapidità, cattiva direzione, o eccessivo carico delle vetture, cavalli, bestie da soma, e da sella;

3. Coloro che avranno cagionato i medesimi danni con l'impiego o l'uso di armi senza precauzione, o con disavvertenza, o con scagliar pietre o altri colpi duri;

4. Coloro che avranno cagionato i medesimi accidenti con la vetustà, deperimento, o mancanza di risarcimenti, o restauri alle case o edifizj, o con l'ingombro o scavo, o altri simili lavori, nelle strade, piazze o vie pubbliche, o presso di esse senza le precauzioni, e segnali ordinati, o di uso;

5. Coloro che avranno pesi falsi o false misure nei loro magazzini, botteghe, officine, o case di commercio, o nelle piazze fiere o mercati, non derogando alle pene che fossero pronunziate dai tribunali di polizia correzionale contro coloro che avessero fatto uso di questi falsi pesi o di queste false misure;

6. Coloro che impiegheranno pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle veglianti leggi;

7. Le persone che fanno il mestiere d'indovinare, di pronosticare, o di spiegare i sogni;

8. Gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni capaci di turbare la tranquillità degli abitanti.

480. Secondo le circostanze, potrà esser pronunziata la pena di prigionia per cinque giorni al più,

1. Contro coloro che avranno cagionato la morte o la ferita degli animali o bestiami altrui nei casi previsti dal § 3 dell' articolo precedente; 2. contro i possessori di pesi e misure false; 3. contro coloro che impiegano pesi o misure diverse da quelle stabilite dalle vigenti leggi; 4. contro gl' interpreti dei sogni; 5. contro gli autori o complici di rumori o strepiti ingiuriosi o notturni.

481. Saranno inoltre presi e confiscati 1. i pesi o misure false, come pure i pesi o misure diverse da quelle stabilite dalla legge; 2. gl' istrumenti, utensilj, ed abiti, inservienti o destinati all' esercizio del mestiere d' indovino, o interprete di sogni.

482. La pena di prigionia per cinque giorni avrà sempre luogo per recidiva contro le persone, e nei casi mentovati nell' articolo 479.

Disposizioni comuni alle tre precedenti sezioni.

483. Si verifica la recidiva in tutti i casi preveduti dal presente libro, allorchè ne' dodici mesi precedenti è stata resa contro il trasgressore una prima senten-

za per trasgressioni di polizia commesse nella giurisdizione dello stesso tribunale.

DISPOSIZIONE GENERALE.

484. In tutto ciò che non è stato regolato dal codice presente in materia di misfatti, delitti, e trasgressioni, le corti e tribunali continueranno a osservare, e fare eseguire le disposizioni delle leggi e regolamenti attualmente in vigore.

*****

INDICE

FINE.